

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2015, n. 27.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 117, secondo comma, e 122, primo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di svolgimento in un'unica data nell'arco dell'anno delle consultazioni elettorali;

Visto l'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma della Costituzione, come modificato dall'articolo 1, comma 501, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di durata degli organi elettivi regionali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre, in vista delle elezioni regionali e amministrative del 2015, disposizioni volte a realizzare le condizioni per il loro svolgimento abbinato, secondo il principio dell'*election day*;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Integrazione all'articolo 5
della legge 2 luglio 2004, n. 165*

1. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 2 luglio 2004, n. 165, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori".

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

BOSCHI, *Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

15G00042

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015, n. 28.

Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio nonché disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera m);

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2014;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2015;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al codice penale

1. Dopo l'articolo 131 del codice penale, le denominazioni del Titolo V e del Capo I sono sostituite dalle seguenti:

«Titolo V

Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena

CAPO I

Della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Della modificazione e applicazione della pena».

2. Prima dell'articolo 132 è inserito il seguente:

«Art. 131-*bis*. — (*Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto*). Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.».

Art. 2.

Modifiche al codice di procedura penale

1. All'articolo 411 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «condizione di procedibilità» sono inserite le seguenti: «, che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell'articolo 131-*bis* del codice penale per particolare tenuità del fatto»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l'opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5.».

Art. 3.

Disposizioni di coordinamento processuale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 469 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. La sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l'imputato non è punibile ai sensi dell'articolo 131-*bis* del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare.»;

b) dopo l'articolo 651 è aggiunto il seguente: «651-*bis*. Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno. — 1. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.».

Art. 4.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera f), dopo le parole: «misura di sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.»;

b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, trascorsi dieci anni dalla pronuncia;»;

c) all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;»;

d) all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;».

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, valutate in 474.400 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede con quota parte delle minori spese derivanti dal medesimo articolo 1, pari a 513.342 euro a decorrere dall'anno 2015.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della Giustizia*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 14. — (*Decreti legislativi*) 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera m) della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Delega al Governo in materia di pene detentive

non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili):

«Art. 1. — (Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie). 1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene, con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

dalla lettera a) alla lettera l) (Omissis).

m) escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitudine del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale;

(Omissis)».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 411 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto:

«Art. 411. (Altri casi di archiviazione). — 1. Le disposizioni degli articoli 408, 409 e 410 si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilità, che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto, che il reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

1-bis. Se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l'opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 469 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto:

«Art. 469. (Proscioglimento prima del dibattimento). — 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 129 comma 2, se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.

1-bis. La sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l'imputato non è punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare.».

Note all'art. 4:

— Si riportano gli articoli 3, 5, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti - Testo A), come modificati dal presente decreto:

«Art. 3. (Provvedimenti iscrivibili) (art. 686 c.p.; art. 194 att. c.p.p.; artt. 4 e 14, R.D. n. 778/1931; art. 24, parte del sesto comma, R.D.L. 1404/1934, convertito, con modificazioni, L. n. 835/1935; art. 58-bis, L. n. 354/1975; art. 73, L. n. 689/1981). — 1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti, del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162, del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;

b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitudine, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;

c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;

d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;

e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;

f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza, nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale;

g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all'articolo 66, terzo comma e all'articolo 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663, del codice di procedura penale;

i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;

i-bis) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova;

i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;

l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;

m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;

n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'articolo 15, della legge 3 agosto 1988, n. 327;

o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'articolo 24, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni;

p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno;

q);

r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'articolo 16, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15, della legge 30 luglio 2002, n. 189;

s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12, della legge 30 luglio 2002, n. 189;

t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti;

u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.».

«Art. 5. (Eliminazione delle iscrizioni) (art. 687 c.p.p.; art. 36, primo c., lett. a), R.D. n. 778/1931; art. 15 D.P.R. n. 448/1988; artt. 46 e 63 c. 2, D.Lgs. n. 274/2000). — 1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate al compimento dell'ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono.

2. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative:

a) ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di revisione, o a norma dell'articolo 673, del codice di procedura penale;

b) ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti o non esecutivi o dei quali è stata sospesa l'esecuzione o disposta la restituzione nel termine, ai sensi dell'articolo 670, del codice di procedura penale;

c) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile o, nel caso di non luogo a procedere, dal giorno in cui è scaduto il termine per l'impugnazione;

d) ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta;

d-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, trascorsi dieci anni dalla pronuncia;

e) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilità emessi dal giudice di pace, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile;

f) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilità relativi ai reati di competenza del giudice di pace, emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile;

g) ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal giudice di pace, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato;

h) ai provvedimenti giudiziari di condanna relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato;

i);

l) ai provvedimenti amministrativi di espulsione, quando sono annullati con provvedimento giudiziario o amministrativo definitivo;

l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato.

3. Se sono state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa è stata applicata o sostituita con provvedimento giudiziario di esecuzione, è eliminata anche l'iscrizione relativa a quest'ultimo.

4. Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a minori di età sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di età della persona cui si riferiscono, eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che sono eliminate al compimento del ventunesimo anno, ed eccetto quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa.»

«Art. 24. (Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato) (art. 689 c.p.p.; art. 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c. 2, D.Lgs. n. 274/2000 ; art. 24, settimo comma, R.D.L. n. 1404/1934 , convertito, con modificazioni, dalla L. n. 835/1935). — 1. Nel certificato generale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:

a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175, del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;

b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;

c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;

d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;

e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445, del codice di procedura penale e ai decreti penali;

f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;

f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;

g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;

h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;

i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;

l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;

m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;

n).

2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 e successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore.»

«Art. 25. — (Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato) (art. 689 c.p.p.; art. 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c. 2, D.Lgs. n. 274/2000 ; art. 24, settimo comma, R.D.L. n. 1404/1934 , convertito, con modificazioni, dalla L. n. 835/1935). 1. Nel certificato penale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:

a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;

b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;

c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556, del codice penale;

d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;

e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;

f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;

f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;

g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;

h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;

i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;

l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;

m) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonché ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno;

n);

o) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , come modificato dall' art. 12, della legge 30 luglio 2002, n. 189 .

2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 e successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore.»

15G00044

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2015.

Determinazione del contributo per oneri di funzionamento spettante all'Università degli Studi di Trento per l'anno 2010.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, come modificato dall'art. 17, comma 129, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con il quale si dispone che alla determinazione dello stanziamento per il finanziamento degli oneri di funzionamento dell'Università degli studi di Trento si dovrà provvedere annualmente d'intesa fra il Governo, il presidente della provincia autonoma di Trento, il presidente del consiglio di amministrazione e il rettore dell'Università, in correlazione alla determinazione della quota di finanziamento spettante alla medesima provincia ai sensi dell'art. 78 del testo unificato delle leggi sullo statuto per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Considerato che la norma d'attuazione di cui al decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, che delega alla provincia di Trento le funzioni legislative e amministrative statali in materia di Università degli studi di Trento, in applicazione dell'art. 2, comma 122, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2011, non prevedendo una decorrenza diversa da quella della norma stessa;

Vista la nota n. 21881/P dell'8 novembre 2011 dell'Università degli studi di Trento con la quale si trasmettono i dati necessari per la determinazione della quota spettante all'Università degli studi di Trento per l'anno finanziario 2010 sulla base di una metodologia, ai fini del calcolo del contributo per oneri di funzionamento, analoga a quella adottata negli anni precedenti, e la nota n. 0120964 del 7 dicembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze con la quale vengono definiti i conteggi e la somma da erogare all'Università degli studi di Trento per l'anno 2010;

Considerato che, in base ai criteri stabiliti dal secondo comma del citato art. 44 della legge n. 590 del 1982, l'ammontare del finanziamento da devolvere all'Università degli studi di Trento per l'anno 2010 viene a fissarsi in euro 14.044.555,73, dei quali sono stati già erogati euro 12.800.000,00 dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (allegato A);

Vista la nota n. 2002/Uff. III del 9 gennaio 2012 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica il proprio concerto;

Visto l'accordo manifestato con nota prot. 703/P del 13 gennaio 2012 dal presidente della provincia autonoma di Trento, dal presidente del consiglio di amministrazione e dal rettore dell'Università degli studi di Trento;

Considerato che, a seguito della mancata corresponsione, la quota dovuta quale saldo del contributo già versato, pari a euro 1.244.555,73, è stata dichiarata perente alla chiusura dell'esercizio 2013 e risultava dunque iscritta nel conto del patrimonio, come rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. 481 del 31 luglio 2014;

Considerato pertanto che l'ulteriore corso del provvedimento era subordinato alla richiesta di reinscrizione in bilancio della somma di euro 1.244.555,73 da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la nota prot. 23153, del 3 settembre 2014, recante la richiesta di reinscrizione in bilancio da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e di cassa, dell'importo di euro 1.244.555,73 quale saldo del contributo dovuto all'Università degli studi di Trento per oneri di funzionamento per l'anno 2010;

Considerato che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 82125, del 24 novembre 2014, successivamente registrato dalla Corte dei conti in data 2 dicembre 2014, ufficio di registrazione 1, numero di registrazione 3694, è stata disposta la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, finalizzata al pagamento del saldo del contributo dovuto all'Università degli studi di Trento per l'annualità 2010;

Visto che il predetto importo è stato iscritto sul capitolo di spesa n. 1707, art. 81, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2014;

Ritenute realizzate le condizioni necessarie per autorizzare il trasferimento dei fondi all'Università degli studi di Trento a saldo del contributo per oneri di funzionamento per l'anno 2010, determinati in euro 1.244.555,73, tenuto conto della somma già erogata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii*), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che determina gli atti amministrativi da adottarsi nella forma di decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'Istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo di funzionamento spettante all'Università di Trento per l'anno 2010 è quantificato in euro 14.044.555,73.

2. L'importo a saldo dovuto per lo stesso periodo è determinato in euro 1.244.555,73, tenuto conto della somma di euro 12.800.000,00 già erogata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto, corrispondente ad euro 1.244.555,73, si provvede con le disponibilità iscritte sul capitolo di spesa n. 1707 «Contributo per il funzionamento dell'Università degli studi di Trento», allocata nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 2015

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LANZETTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GIANNINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2015

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne – Prev. n. 286

Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale <http://www.gazzettaufficiale.it>

Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

BASE DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO ONERI DI FUNZIONAMENTO
DELL'UNIVERSITA' di TRENTO
Anno 2010

SPESA STATALE

capitolo	descrizione	in Euro
1501 (*)	Contributo di funzionamento Università	505.315.766
1706 p.g. 2 (1)	Contributi per indagini scientifiche	-
1709	Attività sportiva universitaria	7.711.326
1514 (*)	Contratti con studiosi ed esperti	9.444.660
1686 p.g. 2 (2)	Borse di studio per corsi di ricerca e perfezionamento	161.757.331
1696 p.g. 1	Contratti con lettori stranieri	24.401.116
1706 p.g. 6 e 7 (3)	Assegnazioni Università per Consorzi con Università straniere	1.399.566
7301 (*)	Spese per la ricerca scientifica (**)	141.930.802
TOTALE		851.960.566

(*) Lo stanziamento dei capitoli è stato determinato applicando l'indice armonizzato dei prezzi al consumo per il 2010, desunto dalla Relazione generale sulla situazione economica del Paese, allo stanziamento dell'anno precedente.

(1) ex art.1706 art.2

(2) ex cap.1686 art.2

(3) ex cap.1706 artt. 6 e 7

(**) La quantificazione è data dal 60% del capitolo.

PARAMETRI TRENTO

descrizione	(%)
POPOLAZIONE	0,975
TERRITORIO	3,165
FACOLTA' ATTIVATE	1,365
CORSI DI LAUREA ATTIVATI	1,089
VALORE MEDIO	1,648

CONTRIBUTO ONERI DI FUNZIONAMENTO	14.044.555,73
CONTRIBUTI GIA' ASSEGNATI (Cap.1707)	12.800.000,00
SALDO	1.244.555,73

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dip. R.G.S. - I.Ge.P.A. Ufficio VI
COSTRUZIONE PARAMETRI

SUPERFICIE (in kmq)				indice
Italia	Regione Trentino-Alto Adige			
	Trento	Bolzano	Totale	
301.303	6.207	7.400	13.607	4,516
301.303	6.207	3.330	9.537	3,165

anno	UNIVERSITA' ITALIANE			
	anno accademico	iscritti in corso	facoltà attivate	corsi laurea
1994	93/94	1.121.699	380	1.063
1995	94/95	1.112.189	400	1.090
1996	95/96	1.106.482	407	1.104
1997	96/97	1.091.712	418	1.356
1998	97/98	1.067.248	437	1.413
1999	98/99	914.794	455	1.477
2000	99/00	878.235	480	1.752
2001	00/01	905.272	444	2.891
2002	01/02	1.002.813	474	5.210
2003	02/03	1.053.184	472	5.964
2004	03/04	1.079.084	490	6556
2005	04/05	1.023.261	493	7430
2006	05/06	1.036.051	498	7.654
2007	06/07	1.047.844	491	7.834
2008	07/08	1.071.882	509	8.030
2009	08/09	1.066.315	512	7.641
2010	09/10	1.085.180	513	4.958

UNIVERSITA' DI TRENTO				
anno	anno	iscritti	facoltà	corsi
1994	93/94	8.547	6	11
1995	94/95	8.529	6	11
1996	95/96	8.419	6	11
1997	96/97	7.923	6	13
1998	97/98	8.745	6	13
1999	98/99	8.402	6	13
2000	99/00	8.182	6	16
2001	00/01	7.511	6	25
2002	01/02	9.322	7	52
2003	02/03	9.687	6	61
2004	03/04	9.062	7	64
2005	04/05	9.048	7	74
2006	05/06	9.778	7	75
2007	06/07	10.249	7	76
2008	07/08	10.154	7	75
2009	08/09	9.780	7	86
2010	09/10	10.584	7	54

anno	INDICI UNIVERSITA'			
	anno accademico	iscritti in corso	facoltà attivate	corsi laurea
1994	93/94	0,762	1,579	1,035
1995	94/95	0,767	1,500	1,009
1996	95/96	0,761	1,474	0,996
1997	96/97	0,726	1,435	0,959
1998	97/98	0,819	1,373	0,920
1999	98/99	0,918	1,319	0,880
2000	99/00	0,932	1,250	0,913
2001	00/01	0,830	1,351	0,865
2002	01/02	0,930	1,477	0,998
2003	02/03	0,920	1,271	1,023
2004	03/04	0,840	1,429	0,976
2005	04/05	0,884	1,420	0,996
2006	05/06	0,944	1,406	0,980
2007	06/07	0,978	1,426	0,970
2008	07/08	0,947	1,375	0,934
2009	08/09	0,917	1,367	1,126
2010	09/10	0,975	1,365	1,089

15A01957

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 marzo 2015.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° settembre 2008/2015 e 1° marzo 2010/2017, relativamente alle cedole con decorrenza 1° marzo 2015 e scadenza 1° settembre 2015.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II

Visti i sottoindicati decreti:

n. 84245 del 25 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 2008, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° settembre 2008, attualmente in circolazione per l'importo di euro 10.024.008.000,00;

n. 15239 del 22 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2010, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 2010, attualmente in circolazione per l'importo di euro 7.865.301.000,00;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per il calcolo del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con decorrenza 1° marzo 2015 e scadenza 1° settembre 2015;

Vista la lettera n. 0233158/15 del 2 marzo 2015 con cui la Banca d'Italia ha comunicato i dati riguardanti il tasso d'interesse semestrale delle cedole con decorrenza 1° marzo 2015, relative ai suddetti certificati di credito;

Il presente materiale proviene dalla *Gazzetta Ufficiale* <http://www.gazzettaufficiale.it>

Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrisponderci sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza 1° settembre 2015, è accertato nella misura dello:

0,19% per i CCT 1°.9.2008/2015 (codice titolo IT0004404965), cedola n. 14;

0,19% per i CCT 1°.3.2010/2017 (codice titolo IT0004584204), cedola n. 11.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2015

Il direttore: CANNATA

15A02113

DECRETO 10 marzo 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° settembre 2046, seconda e terza tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, cambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 marzo 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 35.780 milioni di euro;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 2015, con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° settembre 2046;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° settembre 2046. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 1.750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno

2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 12 marzo 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,40% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della terza tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 marzo 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 marzo 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 15 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EX-PRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 marzo 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,25% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2015 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2046 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello

stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A02114

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 febbraio 2015.

Cancellazione di varietà di specie agrarie dal registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel dispositivo dal registro nazionale;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
6085	Mais	Elysis	Rustica Prograin Genetique	09/02/2011
9177	Mais	Kaliffo	KWS Italia S.P.A.e KWS Seeds Inc.	02/02/2006
9647	Mais	Kappadue	KWS Italia S.P.A.e KWS Seeds Inc.	13/03/2006
9176	Mais	Keplero	KWS Italia S.P.A.e KWS Seeds Inc.	23/12/2004
1302	Frumento duro	Curzio	S.I.S. Società Italiana Sementi	07/03/2005
5455	Frumento duro	Flaminio	S.I.S. Società Italiana Sementi	19/02/2009
2733	Frumento duro	Flavio	S.I.S. Società Italiana Sementi	15/02/2013
9925	Frumento duro	Imhotep	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Europe S.A.	01/12/2005
1174	Frumento tenero	Adriano	S.I.S. Società Italiana Sementi e Federazione Italiana dei Consorzi Agrari	11/02/2010
5454	Frumento tenero	Lippo	S.I.S. Società Italiana Sementi	19/02/2009
1270	Frumento tenero	Tiberio	S.I.S. Società Italiana Sementi	19/02/2009
3197	Frumento tenero	Tullio	S.I.S. Società Italiana Sementi	25/03/2008
3618	Frumento tenero	Villanova	S.I.S. Società Italiana Sementi	27/03/2006
13056	Ibridi di sorgo x erba sudanese	KWS Inka	KWS Italia S.P.A.e KWS Saat AG	11/03/2011

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

15A01953

**Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale <http://www.gazzettaufficiale.it>
Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.**

DECRETO 19 febbraio 2015.

Iscrizione di varietà di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le domanda presentate ai fini dell'iscrizione nel rispettivo registro nazionale delle varietà vegetali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto riportate varietà, le cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
15360	Forsili CS	200	HS	Caussade Semences – Francia
15362	Donremi CS	200	HT	Caussade Semences – Francia
15379	Scolex	200	HT	Caussade Semences – Francia
15382	Schelem	200	HT	Caussade Semences – Francia
15534	RGT Denomixx	200	HS	RAGT2N S.A.S. - Francia
15222	P2045	700	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
15263	DKC7240	700	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
15531	KWS3575	700	HS	KWS Saat AG – Germania
12944	DKC4406	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
14575	DKC3445	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
14637	DKC6442	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. - USA

Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale <http://www.gazzettaufficiale.it>

Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

15A01954

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 gennaio 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Il Borgo Società cooperativa», in Reggio Emilia.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 2014, n. 488, con il quale la società cooperativa «Il Borgo Società cooperativa», con sede in Reggio Emilia, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Alessandro Bergonzini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 21 novembre 2014, pervenuta in data 24 novembre 2014, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico.

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Claudio Santini, nato il 14 maggio 1968 e domiciliato in Roma, via Ruffini, 2/A, in sostituzione del dott. Alessandro Bergonzini, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 gennaio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A01812

DECRETO 20 gennaio 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa sociale Fatima di Casa Maria», in Pignano sulla Secchia.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 2014, n. 489, disposto a seguito di dichiarazione di stato di insolvenza dal Tribunale di Modena con sentenza del 6 ottobre 2014, con il quale la società cooperativa «Cooperativa sociale Fatima di Casa Maria», con sede in Prignano sulla Secchia (Modena), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Alessandro Bergonzini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 21 novembre 2014, pervenuta in data 24 novembre 2014, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico.

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Bruno Bar-

tolì, nato a Reggio Emilia il 25 settembre 1962, ivi domiciliato in via G. Gutenberg n. 3, in sostituzione del dott. Alessandro Bergonzini, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 gennaio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A01813

DECRETO 3 febbraio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Varese Group - Società cooperativa a r.l.», in Varese e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 19 dicembre 2014, n. 1/2015 del Tribunale di Varese con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Varese Group - Società cooperativa a r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale, non risultano depositati i relativi bilanci d'esercizio;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Varese Group - Società cooperativa a r.l.», con sede in Varese (codice fiscale 03292920125) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Ciaccio, nato a Palermo il 26 dicembre 1952, domiciliato a Milano, via Passione, 11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 febbraio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A01811

DECRETO 6 marzo 2015.

Modifica del decreto 25 luglio 2014, recante i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale negli ambiti tecnologici individuati dal programma «Horizon 2020».

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 settembre 2013, n. 228, recante l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020», come modificato e integrato dal decreto del Mi-

nistro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 gennaio 2014, n. 25;

Visto, in particolare, l'art. 12, comma 3, del predetto decreto 20 giugno 2013, che stabilisce che, limitatamente ai progetti proposti dalle piccole e medie imprese, la prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del 25 per cento del totale delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e che, al fine di garantire le somme erogate in anticipazione, il Ministero può procedere all'istituzione di un apposito strumento di garanzia, mediante la trattenuta di una quota non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 3, e, infine, che le imprese che, in alternativa alla presentazione delle citate garanzie, intendano avvalersi del predetto strumento, sono tenute a contribuire con una quota proporzionale all'anticipazione richiesta, nella misura che sarà definita dal decreto di cui all'art. 10, comma 1, dello stesso decreto 20 giugno 2013;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 25 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 4 agosto 2014, adottato ai sensi dell'art. 10, comma 4, del predetto decreto ministeriale 20 giugno 2013, con il quale, tra l'altro, sono individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni, nonché le condizioni, i punteggi e le soglie minime per la valutazione delle domande;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera c), del predetto decreto direttoriale 25 luglio 2014, che prevede che le piccole e medie imprese che intendono accedere alla suddetta garanzia autorizzano il Ministero a trattenere dall'ammontare dell'anticipazione richiesta una quota pari al 2 per cento dell'anticipazione medesima;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 3 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015, foglio n. 78, con il quale è approvata la convenzione stipulata in data 29 ottobre 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., di seguito Soggetto Gestore, in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 per l'affidamento del «servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico, per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all'erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione»;

Visto in particolare l'art. 4 della predetta convenzione, che prevede che il Soggetto gestore fornisca supporto al Ministero per la predisposizione di una metodologia finalizzata alla determinazione della misura del

contributo da richiedere alle imprese per l'accesso allo strumento di garanzia a valere sul Fondo per la crescita sostenibile;

Vista la nota n. 1353/15 del 13 febbraio 2015, con la quale il Soggetto gestore ha trasmesso la relazione relativa alla «Metodologia per la determinazione della misura del contributo richiesto alle imprese per accedere allo strumento di garanzia a valere sul Fondo per la crescita Sostenibile»;

Considerato che le analisi effettuate, illustrate nella predetta relazione, evidenziano che la quota a carico delle imprese di piccole e medie dimensioni per accedere alla garanzia del fondo di cui all'art. 12, comma 3, del citato decreto ministeriale 20 giugno 2013 deve essere correlata al rischio di insolvenza complessivo a carico del fondo stesso e che, pertanto, la quota congrua deve essere compresa tra un minimo del 2,7 per cento e un massimo del 3 per cento dell'importo dell'anticipazione richiesta da trattenere dall'anticipazione medesima;

Considerato, inoltre, che dalla predetta relazione emerge che la definizione di una quota a carico delle imprese compresa tra le percentuali soprariportate permette di escludere la presenza di elementi di aiuto di Stato nella garanzia prestata dal fondo di cui all'art. 12, comma 3, del citato decreto ministeriale 20 giugno 2013, in quanto tale quota risulta equivalente al premio medio convenzionalmente fissato per le fideiussioni bancarie o polizze assicurative attivabili a copertura della restituzione della somma erogata a titolo di anticipazione;

Ritenuto di dover conseguentemente modificare il predetto art. 4, comma 1, lettera c), del decreto direttoriale 25 luglio 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 4, comma 1, del decreto direttoriale 25 luglio 2014 citato nelle premesse la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) eventuale richiesta, per le sole imprese di piccole e medie dimensioni, di accesso alla garanzia del fondo di cui all'art. 12, comma 3, del decreto per l'ottenimento dell'anticipazione della prima quota di agevolazione, contenente l'autorizzazione per il *Ministero* di trattenere dall'ammontare dell'anticipazione una quota pari al 2,7 per cento;».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2015

Il direttore generale: SAPPINO

15A02042

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
CONFERENZA UNIFICATA

ACCORDO 22 gennaio 2015.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento «Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali». (Rep. n. 3/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 22 gennaio 2015;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il comma 2, lettera c), in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Visti gli articoli 11 della legge n. 354 del 1975 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 ove si specifica che l'assistenza sanitaria in favore dei detenuti e degli internati debba essere assicurata all'interno degli istituti penitenziari, essendo possibile fare ricorso alle strutture sanitarie esterne solo quando "siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai Servizi sanitari interni agli istituti";

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che garantisce la salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività;

Visto il d.lgs. 230/99 che all'art. 1 sancisce che "I detenuti e internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e locali";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 e successive modificazioni, recante: "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", che definisce i livelli essenziali di assistenza sanitaria garantiti dal Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità ed i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, emanato in attuazione della sopra menzionata disposizione che, tra l'altro, attribuisce alle aziende sanitarie locali il compito di garantire ai detenuti, agli internati ed ai minorenni sottoposti a provvedimento penale il soddisfacimento dei bisogni di salute attraverso le prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di cui hanno bisogno;

Visto l'Allegato A del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce che "l'Azienda sanitaria garantisce le prestazioni specialistiche su richiesta del medico responsabile o di altro specialista, da erogarsi all'interno dell'istituto di pena ovvero, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, presso gli ambulatori territoriali o ospedalieri" e

Rilevato che il menzionato Allegato A - nonché l'Accordo 20 novembre 2008 adottato in attuazione dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 - reca "indicazioni sui modelli organizzativi", secondo cui la ASL, nella definizione dei modelli organizzativi dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari, deve tenere conto di taluni criteri, tra i quali la tipologia dei ristretti (collaboratori di giustizia, alta sicurezza ecc.) o particolari esigenze di sicurezza;

Considerato che questa Conferenza, nella seduta del 31 luglio 2008, ha deliberato (Rep. Atti n. 81/CU) la costituzione del "Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria", tra i cui compiti è previsto anche l'espletamento dell'attività istruttoria dei provvedimenti, da sottoporre all'esame di questa medesima Conferenza, attuativi del più volte citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, nonché la predisposizione di indirizzi per favorire la realizzazione di programmi di interventi nelle realtà territoriali e di strumenti volti a favorire il coordinamento fra regioni, provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria e centri della giustizia minorile;

Visto l'Accordo della Conferenza unificata del 26 novembre 2009, Rep. Atti n. 81/CU recante: "Strutture sanitarie nell'ambito del sistema penitenziario italiano";

Visto l'art. 7 del Nuovo patto per la salute per gli anni 2014-2016, su cui è stata sancita intesa nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio 2014, Rep. Atti n. 82/CSR, che prevede che le regioni e le province autonome si impegnano ad approvare in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 281/1997, l'Accordo avente ad oggetto: "Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari"; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali";

Vista la nota in data 22 settembre 2014, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute ha trasmesso il documento indicato in oggetto, elaborato e condiviso dal gruppo interregionale "Sanità penitenziaria", al fine del perfezionamento di un Accordo in sede di Conferenza unificata;

Vista la nota di questo Ufficio di segreteria del 25 settembre 2014 di diramazione del documento in parola;

Considerato che, nel corso della riunione del Tavolo permanente sulla sanità penitenziaria del 15 dicembre

2014, si è svolto un ampio confronto sulla proposta in oggetto e i rappresentanti delle Amministrazioni centrali interessate e delle regioni hanno concordato modifiche al testo, recepite nella versione definitiva dell'Accordo trasmessa dal Coordinamento delle Regioni in data 8 gennaio 2015 e diramata in pari data;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, il Sottosegretario alla salute ha avanzato la proposta di inserire all'art. 2, punto 2, fine del primo capoverso, la frase "anche avvalendosi delle tecnologie e delle innovazioni che consentono l'erogazione di servizi a distanza", accolta dalle regioni e province autonome e dalle Autonomie locali;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle autonomie locali;

Sancisce accordo:

tra il Governo, le regioni e le province autonome e le Autonomie locali, nei seguenti termini:

Considerati:

la relazione sulle audizioni dei rappresentanti degli Osservatori regionali permanenti sulla sanità penitenziaria, in tema di assistenza sanitaria in favore dei detenuti, internati e minori sottoposti a procedimento penale, che hanno avuto luogo presso il Ministero della salute dal 16 giugno al 12 luglio 2011;

le segnalazioni pervenute successivamente da parte del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile, che hanno evidenziato in ambito nazionale, criticità in tema di accesso alle cure dirette ai detenuti, internati e minori sottoposti a procedimento penale;

la opportunità di individuare le iniziative più efficaci per garantire, nei servizi sanitari in ambito penitenziario, una maggiore uniformità dei percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie nei confronti della popolazione;

Ritenuto necessario fornire indicazioni per la ridefinizione dei contesti e delle modalità con le quali vengono erogate le prestazioni sanitarie a favore delle persone detenute al fine di favorire il superamento delle criticità segnalate;

Si conviene tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, nei seguenti termini:

Art. 1.

La Rete dei servizi sanitari penitenziari

1. Le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie assicurano l'assistenza sanitaria alla popolazione detenuta negli istituti penitenziari e nei servizi della giustizia minorile del proprio territorio regionale attraverso un sistema articolato di servizi sanitari con caratteristiche di complessità organizzativa e funzionale crescenti, che costituiscono la Rete regionale e nazionale per l'assistenza sanitaria penitenziaria. Le regioni e le province autonome definiscono entro 180 giorni la composizione e le modalità di funzionamento della Rete così da garantire che tutti i bisogni di

salute dei detenuti trovino adeguata ed appropriata risposta all'interno delle strutture regionali intra-penitenziarie e territoriali. A questo fine, in relazione alle caratteristiche della popolazione detenuta e alle esigenze sanitarie da questa presentate, ogni regione e P.A. assicura all'interno del proprio territorio la presenza di servizi sanitari penitenziari in relazione alle esigenze della popolazione detenuta negli IIPP. Nell'Allegato, che costituisce parte integrante del presente Accordo, sono descritte le caratteristiche generali delle tipologie di servizi sanitari penitenziari cui ogni regione e P.A. fa riferimento per la programmazione dei servizi sanitari necessari negli IIPP del proprio territorio. Il trasferimento presso servizi sanitari di altre Regioni è effettuato dall'Amministrazione penitenziaria in caso di necessità di cure di altissima specializzazione o di cure di particolare complessità clinica (cardiochirurgia, neurochirurgia, trapianti, ustioni, ecc.).

2. Le regioni e le province autonome comunicano la composizione della rete assistenziale (intrapenitenziaria, territoriale ed ospedaliera) e la sua organizzazione locale e regionale, all'Amministrazione penitenziaria ed all'Autorità giudiziaria per le determinazioni di rispettiva competenza.

3. Nel caso in cui il Direttore generale dell'Azienda sanitaria competente o suo delegato - su segnalazione del responsabile medico del servizio - certifichi l'impossibilità di garantire le prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche necessarie presso l'istituto penitenziario o comunque nel territorio dell'Azienda sanitaria competente, il trasferimento di detenuti-bisognosi di cure è effettuato dall'Amministrazione penitenziaria in uno degli istituti penitenziari della regione, tenuto conto delle valutazioni del soggetto cui la regione ha attribuito funzioni di coordinamento della rete regionale (Rete sanitaria interpenitenziaria regionale interaziendale), su proposta del responsabile del servizio/istituto di partenza e sentito quello del servizio/istituto di destinazione. Per i trasferimenti per motivi di salute in altra regione, riservati esclusivamente alle patologie di maggior gravità, l'Amministrazione penitenziaria si avvale anche della collaborazione del soggetto regionale che coordina la rete, le cui valutazioni concorrono alla individuazione discrezionale della sede penitenziaria di trasferimento del detenuto per motivi di salute. Il servizio sanitario di partenza e di arrivo collaborano nello scambio di informazioni a tutela della continuità terapeutica.

Art. 2.

I Servizi della Rete

1. Ogni Servizio sanitario penitenziario è una sede territoriale della locale azienda sanitaria ed eroga l'assistenza sanitaria garantendo l'azione multidisciplinare e l'integrazione di interventi a favore della persona detenuta, fa parte della rete dei servizi regionali, che assicura la continuità assistenziale. Per la prescrizione di tutte le prestazioni sanitarie è utilizzato esclusivamente il ricettario unico regionale, anche per rispondere alla necessità dei flussi informativi.

2. Le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie assicurano la promozione della salute, la diagnosi e la cura degli eventi patologici acuti e cronici, di norma all'interno delle strutture penitenziarie, valorizzando le risorse

sanitarie ivi disponibili, anche avvalendosi delle tecnologie e delle innovazioni che consentono l'erogazione di servizi a distanza. Quando necessario, in relazione alla tipologia dell'evento morboso od alla complessità della prestazione necessaria, le prestazioni sono erogate in luoghi esterni di cura in conformità alla normativa vigente.

3. Le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie assicurano in tutti gli Istituti penitenziari forme di medicina d'iniziativa e promozione della salute attraverso la correzione degli stili di vita e dei possibili fattori di rischio con il concorso delle Direzioni penitenziarie per l'individuazione di soluzioni logistiche ed organizzative che favoriscano il mantenimento dello stato di salute dei detenuti (individuazione di stanze di detenzione destinate ad accogliere detenuti in fase post-acuzie o zone smoke-free, regolamentazione dell'acquisto dell'alcool, diete mirate al controllo del peso corporeo, configurazione dei letti con reti e materassi rigidi per patologie, ambienti per disabili, etc.). Le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie assicurano altresì gli interventi di screening e diagnosi precoce previsti dalla normativa, l'assistenza medica di base, l'assistenza farmaceutica ed integrativa, e le visite medico-specialistiche ambulatoriali. Laddove si riscontri l'esigenza di una prestazione specialistica ambulatoriale non disponibile all'interno dell'istituto penitenziario o della azienda sanitaria di competenza, la stessa è garantita anche attraverso specifici accordi con altre aziende sanitarie, specie per la diagnostica strumentale ad alta tecnologia (TAC, RMN, PET, ecc.); in tutti gli istituti penitenziari è garantita la presa in carico ed il trattamento dei detenuti tossicodipendenti e alcolodipendenti. Come previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, Allegato A, e nell'accordo sancito dalla Conferenza unificata del 13 ottobre 2011, in merito alla "Prevenzione, cura e riabilitazione nel campo della salute mentale", le aziende sanitarie garantiscono alle persone con disturbi mentali appropriati interventi e tutte le possibilità di cura e di promozione della salute mentale. A tal fine, le aziende sanitarie elaborano con le Direzioni penitenziarie protocolli operativi volti a definire le modalità di collaborazione tra gli operatori sanitari e gli operatori penitenziari per l'individuazione precoce del disagio dei detenuti e per la riduzione del rischio di suicidio e di autolesionismo in ambiente penitenziario secondo quanto previsto dall'accordo della Conferenza unificata del 19 gennaio 2012. Gli interventi sono effettuati all'ingresso e durante tutto il periodo di permanenza della persona nell'istituto di pena e assicurano la continuità della presa in carico, attraverso il collegamento con le aziende sanitarie del territorio di residenza del detenuto. L'assistenza protesica a favore degli aventi titolo e la fornitura dei previsti ausili e protesi per disabili è soggetta all'autorizzazione dell'azienda sanitaria. Per l'accertamento delle condizioni di cui alle leggi 118/71 e s.m.i., 18/80 e s.m.i., 104/92 e s.m.i., 68/99 e s.m.i., si applicano le procedure della normativa vigente; per i non residenti le commissioni operano su delega dell'azienda sanitaria di residenza.

4. In situazioni di emergenza-urgenza l'azienda sanitaria garantisce all'interno degli Istituti penitenziari un'adeguata risposta di primo soccorso per la tempestiva stabilizzazione del paziente detenuto, tramite il servizio medico interno ed i servizi territoriali di emergenza-urgenza, cui segue, ove

occorra, l'invio immediato presso la struttura ospedaliera di riferimento territoriale. Analoga prestazione, esclusivamente in situazioni di emergenza-urgenza, viene garantita nei confronti delle persone comunque presenti all'interno dell'Istituto penitenziario. In nessun caso è configurabile una funzione di pronto soccorso in carcere. Nei confronti del Corpo di polizia penitenziaria, al di fuori di tale previsione, sono garantite esclusivamente le prestazioni di cui all'Accordo Rep. Atti n. 51/CU del 29 ottobre 2009 e dei successivi protocolli in sede territoriale.

5. Le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie, attraverso una specifica programmazione, realizzata con il contributo dell'Amministrazione penitenziaria, garantiscono, sul proprio territorio ai detenuti con comorbilità complesse, tossicodipendenti, alcolodipendenti, soggetti con disagio/disturbo mentale, detenuti con patologie croniche o con disabilità che necessitano di un regime particolarmente assistito, cure adeguate in ambito detentivo, anche attraverso l'attivazione di sezioni dedicate.

6. La pianificazione regionale della rete tiene conto di: realtà esistente in termini di strutture e servizi; capienza dell'istituto; numero annuo di ingressi; presenza media di detenuti; territori a più alto tasso di criminalità; sedi penitenziarie con particolari tipologie di detenuti; istituti penitenziari attrezzati con specifiche strutture sanitarie interne, per i quali sia predisposto un servizio di continuità assistenziale medica ed infermieristica presente h 24.

7. La pianificazione regionale dei servizi destinati alla presa in carico dei detenuti con necessità di particolare impegno assistenziale è orientata al modello organizzativo delle reti cliniche integrate "HUB & SPOKE" che prevede la concentrazione della casistica più complessa in un numero limitato di centri (HUB). L'attività degli HUB è fortemente integrata, attraverso connessioni funzionali, con quella dei centri periferici (SPOKE). Nella ridefinizione del modello di rete assistenziale per le persone detenute, i servizi sanitari di riferimento possono essere sia intra che extrapenitenziari. A questo fine, le Regioni e le province autonome procedono alla:

Individuazione delle "sezioni sanitarie specializzate" all'interno delle strutture penitenziarie e verifica della loro coerenza rispetto al fabbisogno regionale. Con riferimento a tali strutture si utilizzano i termini di trasferimento e permanenza;

Individuazione di reparti di ricovero e degenza all'interno delle strutture ospedaliere: procedure definite quali ricovero o degenza possono riferirsi solo a specifici reparti ospedalieri di medicina penitenziaria (ex medicina protetta). I ricoveri presso tali strutture sono attuati su disposizione della autorità giudiziaria (trasferimento per cure) che ne stabilisce il termine anche secondo le indicazioni dei sanitari del reparto ospedaliero. Le Regioni e le Province autonome si impegnano ad effettuare la mappatura dei posti di degenza previsti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito nella legge n. 296/93, anche al fine di definire il fabbisogno standard dei posti letto per detenuti da attivare in ciascuna regione.

Art. 3.

Accreditamento

1. Nelle more del completamento del percorso di autorizzazione e accreditamento ai sensi della normativa vigente, i servizi sanitari operanti all'interno degli Istituti penitenziari rimangono attivi e funzionanti fino alla emanazione dell'atto di autorizzazione e di accreditamento istituzionale.

2. La Amministrazione penitenziaria, nelle sue articolazioni centrali e periferiche, la regione e la ASL stipulano appositi protocolli d'intesa che stabiliscono il cronoprogramma degli eventuali lavori di adeguamento delle strutture di cui al comma 1.

3. Come previsto dall'Accordo della Conferenza unificata del 29 aprile 2009, sono a carico del Ministero della giustizia gli oneri relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali concessi in uso al fine dell'erogazione delle prestazioni sanitarie. I suddetti interventi sono inseriti nel primo piano triennale utile di edilizia penitenziaria, per consentire il completamento dei procedimenti di autorizzazione e di accreditamento.

Art. 4.

La programmazione dei Servizi medici multiprofessionali integrati con sezioni dedicate e specializzate di assistenza intensiva

1. In coerenza con i principi della regionalizzazione dell'assistenza sanitaria e della territorialità della pena, le regioni e le province autonome si dotano di un Servizio medico multiprofessionale integrato con sezioni dedicate e specializzate di Assistenza intensiva (S.A.I. -Tipo C1), di cui all'Allegato: ex Centri diagnostico-terapeutici o Centri clinici) anche stipulando specifici accordi con regioni limitrofe che dispongono di siffatta modalità organizzativa. Tali centri erogano prestazioni di assistenza specialistica di cui al punto 4 dell'Allegato, le cui tipologie e volumi costituiscono il riferimento oggettivo per il riparto delle risorse statali appositamente destinate ai CDT.

2. I Centri clinici attualmente in funzione sono: Bari "Francesco Rucci", Genova "Marassi", Messina, Milano "Opera", Milano "San Vittore", Napoli "Poggioreale - G. Salvia", Napoli "Secondigliano", Massa, Parma, Pisa "Don Bosco" (maschile e femminile), Roma "Regina Coeli", Sassari, Torino "Lorusso e Cotugno", Busto Arsizio. Sono in via di attivazione: Cagliari "Uta" e Catanzaro. L'accordo della Conferenza Unificata del 26 novembre 2009, recante "Strutture sanitarie nell'ambito del sistema penitenziario italiano", è abrogato limitatamente alla lettera a), quarto capoverso, n. 1, che definisce insopprimibili i centri clinici di Milano Opera, Parma, Pisa, Roma Regina Coeli e Napoli Secondigliano.

3. L'apertura o la eventuale soppressione di S.A.I. viene programmata secondo un piano concordato tra le autorità sanitarie regionali e l'amministrazione penitenziaria, nelle sue articolazioni centrali e periferiche.

Art. 5.

Monitoraggio e armonizzazione

1. L'applicazione del presente Accordo è oggetto di:

a. monitoraggio da parte del Tavolo di consultazione permanente per la sanità penitenziaria che procede a verificare lo stato dell'offerta sanitaria negli istituti penitenziari alla data dell'entrata in vigore del presente accordo e, con cadenza annuale, lo stato di realizzazione e il funzionamento delle Reti regionali dei servizi per l'assistenza sanitaria ai detenuti. Le regioni e le province autonome si impegnano a fornire relazioni scritte ovvero a partecipare ad audizioni dirette;

b. verifica della graduale progressiva armonizzazione dell'erogazione omogenea dei Livelli essenziali di assistenza sul territorio nazionale.

Art. 6.

Criteri di appropriatezza

1. Le aziende sanitarie sono titolari della gestione di tutte le attività dedicate alla tutela della salute della popolazione detenuta e dei bambini al seguito di madri detenute, laddove presenti. A tal fine dispongono che la propria organizzazione sia oggetto di un'attività di valutazione e miglioramento della qualità a cadenza almeno annuale. I servizi sanitari penitenziari adottano regolamenti coerenti con le linee guida di società scientifiche, con indirizzi istituzionali o di gruppi di esperti per una buona pratica clinica nelle varie branche specialistiche. Gli aspetti più generali dell'assistenza (nuovo ingresso-presa in carico, protocolli operativi tra servizi medici e Ser.T. e D.S.M., attività specialistica, ricoveri ospedalieri, gestione emergenza-urgenza) sono affrontati secondo metodologie operative standard, note e condivise ai vari livelli del SSN. I criteri di efficienza, efficacia, appropriatezza e i Piani diagnostici terapeutici applicati sono definiti in accordo con le ASL territorialmente competenti.

Art. 7.

Utilizzazione delle risorse aziendali da parte di terzi a fini di cura e/o medico-legali

1. Secondo quanto previsto dal comma 11 dell'art. 11 della legge n. 354/75 e dal comma 7 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 230/2000, la Direzione dell'IP, su richiesta del detenuto, può autorizzare l'ingresso in IP di medici di fiducia del detenuto stesso.

2. Ferma restando la necessaria autorizzazione della azienda sanitaria competente, per l'utilizzo dei locali, beni strumentali e materiali d'uso è dovuto, nei casi di cui al comma 1, uno specifico corrispettivo a carico del detenuto medesimo.

3. Con atto da definirsi in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti:

le modalità di rapporto tra il medico di fiducia e il SSN;

i tempi e le modalità di utilizzo dei locali, beni strumentali e materiali, nonché i criteri omogenei per l'individuazione del corrispettivo dovuto dal detenuto.

Art. 8.
Norma finanziaria

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 i criteri di riparto delle risorse finanziarie assegnate alle regioni e P.A. per la sanità penitenziaria tengono conto dell'attuazione del presente Accordo.

Art. 9.
Norme finali

1. Le regioni e le province autonome si impegnano a recepire i contenuti del presente accordo entro 6 mesi dalla data di approvazione del medesimo, con propri atti di programmazione che declinino le modalità e i tempi di adeguamento, tenendo conto in modo complementare dell'attuale assetto organizzativo dei propri servizi laddove già operativi ed in aderenza ai modelli sanitari regionali.

2. L'attuazione del presente accordo deve avvenire senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica; per la sua graduale attuazione le regioni e le province autonome si avvalgono delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Roma, 22 gennaio 2015

Il Presidente: LANZETTA

Il Segretario: NADDEO

ALLEGATO

SERVIZI SANITARI IN AMBITO PENITENZIARIO:
INDICE PER LA PROGRAMMAZIONE E GLOSSARIO GENERALE

Ogni struttura penitenziaria per adulti è dotata di uno specifico "Servizio sanitario penitenziario operante sotto la responsabilità di un medico che coordina gli interventi delle professionalità sanitarie coinvolte, ivi incluse quelle specialistiche, ospedaliere, delle sezioni specializzate o dedicate e quelle dei servizi territoriali per la presa in carico del disagio psichico o delle patologie da dipendenza. Il medico responsabile/referente definisce inoltre i generali-bisogni assistenziali dei detenuti e mantiene costanti rapporti con la Direzione penitenziaria e le sue articolazioni funzionali, anche in ragione dell'alta complessità della gestione clinico assistenziale e della specificità giuridica delle persone detenute ed internate. Il responsabile del Servizio è responsabile della gestione dei locali sanitari, strumentazioni, arredi e dell'attività dei sanitari che operano all'interno della struttura. Il livello di responsabilità superiore dei servizi sanitari in ambito penitenziario è definito dalle Regioni e Province autonome nei conseguenti atti aziendali.

I servizi sanitari presentano quindi caratteristiche e potenzialità differenti a seconda delle dimensioni, delle presenze, della tipologia di detenuti, del turnover di arrestati o detenuti e riflettono le modificazioni dei circuiti penitenziari regionali.

Le Regioni e Province autonome tengono conto nell'ambito della propria programmazione, dei criteri esplicitati al punto 6 dell'art. 2 dell'Accordo al fine di elaborare il proprio modello organizzativo di sanità penitenziaria, sulla base delle tipologie di servizi di seguito dettagliati. Tale modello tiene conto della complessità e della numerosità delle situazioni sanitarie della popolazione detenuta nonché della situazione organizzativa preesistente al passaggio della sanità penitenziaria al Servizio sanitario.

1. Servizio medico di base.

È la tipologia di servizio più semplice attivata nelle strutture penitenziarie con popolazione detenuta riconosciuta in buone condizioni di salute. Essa offre in via continuativa per fasce orarie, prestazioni di medicina di base e assistenza infermieristica nonché ordinariamente prestazioni

di medicina specialistica (odontoiatria, cardiologia, psichiatria, malattie infettive), la presa in carico di pazienti con problematiche inerenti alle patologie da dipendenza o altre che presuppongano una presa in carico a lungo termine.

Le prestazioni delle altre branche specialistiche sono garantite, all'interno dell'IP o presso i servizi dell'Azienda sanitaria secondo le esigenze delle persone detenute e l'organizzazione aziendale. Il servizio notturno, prefestivo e festivo è a chiamata ed è garantito dal servizio di continuità assistenziale del territorio, al bisogno o secondo le modalità previste dalle Aziende sanitarie.

Il servizio svolge attività sanitaria di promozione di salute, diagnosi e cura di patologie o comorbidità di basso impatto assistenziale. Garantisce inoltre l'esecuzione dei test di screening previsti per l'intera popolazione (pap-test, mammografia e sangue occulto) anche attraverso le articolazioni territoriali delle ASL.

2. Servizio medico multi-professionale integrato.

Questa tipologia di servizio si differenzia dalla precedente per la presenza del personale sanitario medico ed infermieristico sulle 24 ore. Oltre a quanto presente nel Servizio medico di base sono garantite ordinariamente le prestazioni specialistiche (psichiatria, malattie infettive, cardiologia, odontoiatria) oltre a tutte quelle necessarie per la cura e la terapia delle altre forme morbose presenti nella struttura. In tale maniera questo servizio è in grado di fornire il monitoraggio di patologie di maggiore complessità assistenziale o di comorbidità, l'osservazione e il trattamento del post-acuzie quando non particolarmente intenso.

Continuano ad essere garantiti l'attività di promozione della salute, degli screening e dell'attività fisica adattata per la prevenzione delle patologie croniche.

3. Servizio medico multi-professionale integrato con sezione specializzata.

Alle caratteristiche del servizio medico multi professionale integrato aggiunge la presenza di una sezione detentiva sanitaria specializzata, dedicata a fornire assistenza sanitaria a detenuti affetti da specifici stati patologici, come di seguito specificato. Il personale sanitario è presente nelle 24 ore. Questi servizi potrebbero essere dotati anche di diagnostica ecografica e di personale per l'erogazione di trattamenti specialistici di medicina fisica e riabilitazione per l'erogazione di trattamenti post-acuzie. Non è prevista la cessione in uso dei relativi ambienti (stanze di detenzione) a titolo gratuito all'ASL competente.

Le sezioni sanitarie specializzate.

La normativa vigente prevede che alcune categorie di detenuti, affetti da specifici stati patologici, siano ospitate in sezioni penitenziarie a gestione sanitaria. Il primo riferimento normativo per l'istituzione di sezioni specializzate è la legge 354/1975 che, all'art. 65, prevede: "I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento. A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari". La normativa successiva ha previsto sezioni specializzate dedicate a soggetti tossicodipendenti.

Per quanto riguarda i soggetti con menomazioni fisiche e sensoriali (soggetti con gravi menomazioni della capacità motoria, soggetti non vedenti o ipovedenti gravi), non risulta necessaria la previsione di specifiche sezioni, considerando che la libertà di movimento può essere garantita con l'abbattimento delle barriere architettoniche. Laddove siano presenti specifiche necessità di trattamento riabilitativo, le stesse possono essere soddisfatte dai servizi penitenziari in cui è presente l'offerta specialistica di medicina fisica e riabilitazione ovvero, in base alle specifiche condizioni sanitarie, di altre discipline specialistiche. I soggetti in questione devono essere accolti in ambienti penitenziari appositamente allestiti, per assicurare la permanenza in condizioni tali da salvaguardare l'autonomia e la dignità, coerentemente con i principi della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità. Qualora nell'istituto non sia possibile realizzare ambienti attrezzati e percorsi di orientamento con ridotte barriere architettoniche, l'amministrazione penitenziaria individua o predisponde specifiche soluzioni nell'ambito degli istituti penitenziari del territorio di competenza, in coerenza col principio della territorialità della pena. L'amministrazione penitenziaria cura l'assistenza alla persona anche col ricorso a specifiche figure di detenuti care givers (lavoranti), contribuendo alla stesura di un opportuno regolamento sanitario di gestione della sezione sanitaria. Con riferimento a tali strutture si utilizzano i termini di trasferimento e permanenza.

Sulla base delle previsioni normative, vengono di seguito specificate le tipologie di sezioni specializzate dedicate ai soggetti con malattie infettive, ai soggetti con disturbi mentali e ai soggetti tossicodipendenti.

3.1. Sezioni per detenuti con malattie infettive.

Ogni Regione e PA individua sezioni o camere di detenzione per l'assistenza e la cura delle persone affette da malattie infettive, che necessitano di cure specifiche. Nel caso di infezione da HIV, ai sensi dell'Accordo rep. 33/CU del 15 marzo 2012 "Infezione da HIV e detenzione" le linee generali di gestione clinica sono condivise con l'Unità operativa ospedaliera di malattie infettive di riferimento, valorizzando l'attività delle risorse umane interne. Particolare attenzione deve essere dedicata ad evitare che si creino condizioni di segregazione dal contesto.

3.2. Sezioni per soggetti affetti da disturbi mentali.

L'istituzione di sezioni specializzate per persone con disturbi mentali, oltre alla legge 354/1975; trova un ulteriore riferimento normativo nell'Accordo in Conferenza unificata del 13 ottobre 2011, recante "Integrazione agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle Case di cura e custodia (CCC) di cui all'Allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008".

In tali sezioni gli interventi diagnostici e terapeutico-riabilitativi sono assicurati dai dipartimenti di salute mentale delle Aziende sanitarie territorialmente competenti, oltre che dagli altri specialisti del Servizio. L'inserimento in dette sezioni che comprendono ed unificano le preesistenti sezioni penitenziarie per osservandi e minorati psichici, è riservato ai soggetti detenuti che presentano disturbi psichici gravi, con specifico riferimento ai soggetti di cui all'art. 111 (commi 5 e 7) del decreto del Presidente della Repubblica 230/2000 sull'ordinamento penitenziario, ai soggetti di cui all'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo ed ai soggetti di cui all'art. 148 C.P.

3.3. Sezioni per detenuti tossicodipendenti (art. 96, commi 3 e 4, d.P.R. 309/90).

Custodie attenuate: sono destinate alla permanenza di persone con diagnosi medica di alcol-tossicodipendenza in fase di divezzamento avanzato dall'uso di sostanze stupefacenti e possono occupare un intero istituto ("I.C.A.T.T.": Istituto a custodia attenuata per il trattamento dei tossicodipendenti) o una o più sezioni ("Se.A.T.T.": Sezioni attenuate per il trattamento dei tossicodipendenti) facenti parte di istituti più grandi. L'istituto o la sezione di custodia attenuata, avvalendosi anche del personale del Ser.T. territoriale e, se necessario, del D.S.M., svolge attività di prevenzione, riduzione del danno, attualizzazione diagnostica, trattamento riabilitativo e reinserimento sociale delle persone alcol-tossicodipendenti che aderiscono volontariamente al programma. È auspicabile la presenza di un Istituto interamente dedicato almeno per ogni regione. L'intervento specialistico del Ser.T. dovrà essere tale da fornire i richiesti interventi coordinati nell'ambito di uno specifico regolamento di Servizio medico multiprofessionale integrato con unità dedicate e specializzate, dotato di precisi criteri di accesso, esclusione, permanenza e che favorisca anche l'avviamento alle misure alternative. La medicina di base, la medicina specialistica, la guardia medica ed il coordinamento tecnico-funzionale degli interventi sono garantiti dal Servizio sanitario dell'istituto. Per la diagnosi, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza si applicano il decreto ministeriale n. 444/90, la legge n. 45/99 ed il decreto del Presidente della Repubblica 309/90 e sue modifiche ed integrazioni.

Unità a custodia attenuata per il trattamento della Sindrome astinenziale: è rappresentato da aree di osservazione clinica in istituto dedicate alla gestione della sindrome astinenziale in entrata al carcere. Tali aree sono di dimensioni proporzionali al turnover di detenuti alcol-tossicodipendenti ed anch'esse devono presentare una gestione simile alla tipologia precedente; anche in questo caso l'intervento specialistico del Ser.T. dovrà essere tale da fornire i richiesti interventi coordinati nell'ambito di uno specifico regolamento di Servizio medico multiprofessionale integrato con unità dedicate e specializzate. Le unità sono dotate di un numero di stanze di detenzione dedicate, ma incrementabili, qualora le esigenze lo richiedano.

4. Servizio medico Multi-professionale Integrato con sezioni dedicate e specializzate di assistenza intensiva (SAI) - (ex Centri diagnostico-terapeutici o centri clinici).

Questa tipologia di servizio costituisce l'entità organizzativa di maggiore complessità e sostituisce i "Centri diagnostico-terapeutici" o "Centri clinici" tuttora attivi ed esistenti ai sensi dell'art. 17, comma 4, del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (D.P.R. n. 230/2000). Il S.A.I. ha un assetto organizzativo che integra le tipologie dei servizi multi-professionali integrati; può, pertanto, essere costituito anche da sezioni dedicate e specializzate. Detto servizio risponde a bisogni di salute che necessitano di assistenza sanitaria specialistica continuativa, assicurando prestazioni sanitarie assistenziali di tipo intensivo ed estensivo extra ospedaliero, che non possono essere garantite nei servizi a minore complessità organizzativa.

L'inserimento in tali strutture risponde a valutazioni strettamente sanitarie, tramite la definizione di criteri per il trasferimento e la durata della permanenza. Il venir meno delle motivazioni cliniche che giustificano la permanenza nel S.A.I. è certificata dal medico responsabile e l'Amministrazione penitenziaria provvede alla tempestiva traduzione all'istituto di provenienza, qualora diverso da quello attuale. I locali sanitari sono concessi in comodato d'uso gratuito secondo quanto previsto dall'Accordo sancito dalla Conferenza unificata del 29 aprile 2009. L'istituto penitenziario presso cui è attivato il Servizio multiprofessionale integrato (S.A.I. ex C.D.T./C.C.) può ospitare, in ambienti penitenziari, detenuti che, per situazioni di rischio sanitario, possono richiedere un maggiore e più specifico intervento sanitario e restano candidabili per una misura alternativa (affidamenti, ecc.) o per differimento o sospensione della pena per motivi di salute.

5. Ospedale HUB/SPOKE con stanze dedicate o Reparto ospedaliero per detenuti.

Si tratta dei servizi previsti dalla legge 296/93, art. 7, destinati a degenze prolungate in caso di patologie complesse. Gli ambienti sanitari sono sempre situati nell'ambito di strutture ospedaliere e presentano dimensioni e collocazione variabili a seconda del modello organizzativo del servizio ospedaliero ospitante. L'apertura o la eventuale soppressione di queste strutture viene programmata secondo un piano concordato tra le Autorità sanitarie regionali e l'Amministrazione penitenziaria. L'Amministrazione penitenziaria provvede al piantonamento dei detenuti ricoverati. Il detenuto ricoverato continua ad essere sottoposto a regime detentivo e pertanto continua a godere dei diritti e delle garanzie riconosciute dalla normativa vigente alle persone sottoposte a tale regime (telefonate e colloqui con i familiari e con i difensori, possibilità di fare acquisti, contatti con il personale penitenziario e con la Polizia penitenziaria per le attività matricolari quali ad esempio la possibilità di inoltrare istanze direttamente all'Autorità giudiziaria, ecc.). Pertanto, il detenuto può chiedere direttamente alla A.G. di autorizzare telefonate e colloqui o attribuire benefici quali gli arresti domiciliari, la detenzione domiciliare o la sospensione dell'esecuzione della pena o altro. Solo con riferimento a tali strutture si utilizzano i termini di "ricovero e degenza".

GLOSSARIO

C.C.: Casa Circondariale.

C.R.: Casa di Reclusione.

D.A.P.: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria: È la struttura del Ministero della giustizia deputata allo svolgimento dei compiti relativi al sistema carcerario.

I.C.A.T.T.: Istituto a custodia attenuata per il trattamento dei tossicodipendenti: Istituto penitenziario o sezione di istituto in cui si provvede alla riabilitazione fisica e psichica dei tossicodipendenti, mediante l'attuazione di programmi di medicina delle dipendenze e di altre attività terapeutiche, a carico delle aziende sanitarie. Il trattamento penitenziario si integra con i programmi terapeutici con la collaborazione degli enti territoriali, il terzo settore, il volontariato e le comunità terapeutiche.

Istituti penitenziari: sono distinti in:

Casa circondariale in cui sono detenute le persone in attesa di giudizio o quelle condannate a pene inferiori ai cinque anni (o con un residuo di pena inferiore ai cinque anni);

Casa di reclusione, che è l'istituto adibito all'espiazione delle pene di maggiore entità;

Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza (art. 62, legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario): Colonie agricole, Case di lavoro, Case di cura e custodia (C.C.C.), Ospedali psichiatrici giudiziari (O.P.G.).

C.C.C e O.P.G. saranno sostituiti dalle strutture residenziali di cui al comma 2, art. 3-ter della legge 17 febbraio 2012, n. 9 e successive modificazioni.

S.A.I. (Servizio multiprofessionale integrato di assistenza intensiva): ex C.D.T./C.C.

Sezioni sanitarie penitenziarie: spazi fisici dedicati ad attività sanitarie specializzate in ambito penitenziario.

Se.A.T.T.: Sezioni attenuate per il trattamento dei tossicodipendenti.

Trattamento penitenziario e rieducazione:

Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose. Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.

I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.

Il trattamento è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.

15A02041

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 marzo 2015.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia. (Ordinanza n. 228).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015 con la quale è stato dichiarato, per centotanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza della diffusione nel territorio della regione Puglia del batterio patogeno da quarantena Xylella fastidiosa (Well e Raju) in considerazione dell'esigenza di disporre di poteri straordinari per attuare le misure di cui trattasi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225 dell'11 febbraio 2015 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia»;

Ritenuto necessario procedere ad una modifica dell'allegato tecnico all'ordinanza n. 225/2015 sopra citata al fine di assicurare la massima tempestività nell'attività di ricognizione dei fabbisogni di competenza del Commissario delegato, come disciplinata dagli articoli 5 e 6 dell'ordinanza medesima;

Vista la richiesta formulata dal Presidente della Regione Puglia con nota prot. n. 723/SP dell'11 marzo 2015;

Sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Dispone:

Art. 1.

Modifica dell'allegato tecnico all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225 dell'11 febbraio 2015

1. Per le motivazioni di cui in premessa l'allegato tecnico all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225 dell'11 febbraio 2015 è sostituito da quello allegato alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2015

Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI

AVVERTENZA: Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it, sezione «provvedimenti».

15A02091

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 2 marzo 2015.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Mestinton», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 238/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società «Meda Pharma S.p.a.» ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mestinton»;

Vista la domanda con la quale la ditta «Meda Pharma S.p.a.» ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale «Mestinton»;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica del 22 dicembre 2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 26 gennaio 2015;

Vista la deliberazione n. 5 del 18 febbraio 2015 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MESTINON è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezione: «180 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse, A.I.C. n. 009286042 (in base 10), 08VDDU (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 71,98; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 118,79.

Validità del contratto: 24 mesi.

Tetto di spesa complessivo sul prezzo ex factory: € 1.175.000/12 mesi a partire da gennaio 2015.

Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una delle parti non faccia pervenire all'altra almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle condizioni; fino alla conclusione del procedimento resta operativo l'accordo precedente. Ai fini della determinazione dell'importo dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verrà determinato sui consumi e in base al fatturato (al netto di eventuale Payback del 5% e al lordo del Payback dell'1,83%) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità per i canali ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED per la convenzionata. È fatto, comunque, obbligo alle aziende di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto

e il relativo trend dei consumi nel periodo considerato, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento in *Gazzetta Ufficiale*, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del tetto di spesa che comporti un incremento dell'importo complessivo attribuito alla specialità medicinale e/o molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al Servizio sanitario nazionale) dovrà essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori. I tetti di spesa, ovvero le soglie di fatturato eventualmente fissati, si riferiscono/non si riferiscono a tutti gli importi comunque a carico del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione della legge n. 648/1996 e dall'estensione delle indicazioni conseguenti a modifiche delle note AIFA.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Mestinon» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 marzo 2015

Il direttore generale: PANI

15A01958

DETERMINA 2 marzo 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Incivo» (telaprevir), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 237/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48

sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società «Janssen-Cilag International N.V.» è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Incivo»;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 21 ottobre 2014;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 5 novembre 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale INCIVO (telaprevir) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«375 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)» - 168 (4×42) compresse; A.I.C. n. 041456017/E (in base 10), 17K4DK (in base 32); classe di rimborsabilità «C»;

«375 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)» - 42 (1×42) compresse; A.I.C. n. 041456029/E (in base 10), 17K4DX (in base 32); classe di rimborsabilità «C».

L'azienda è tenuta a garantire la continuità terapeutica per i pazienti già in trattamento con «Incivo».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Incivo» (telaprevir) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, infettivologo, gastroenterologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

L'azienda è autorizzata a mantenere in commercio i lotti già prodotti fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 marzo 2015

Il direttore generale: PANI

15A01959

DETERMINA 2 marzo 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Epiduo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 236/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto l'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto il decreto con il quale la società Galderma Italia S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Epiduo»;

Vista la domanda con la quale la ditta Galderma Italia S.p.a. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. A.I.C. da 038261071 a 038261107;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 19 gennaio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EPIDUO nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«0,1% / 2,5% gel» 1 contenitore multidose con pompa a tenuta d'aria da 15 g - A.I.C. n. 038261071 (in base 10) 14HNBH (in base 32) - Classe di rimborsabilità: «C»;

«0,1% / 2,5% gel» 1 contenitore multidose con pompa a tenuta d'aria da 30 g - A.I.C. n. 038261083 (in base 10) 14HNBV (in base 32) - Classe di rimborsabilità: «C»;

«0,1% / 2,5% gel» 1 contenitore multidose con pompa a tenuta d'aria da 45 g - A.I.C. n. 038261095 (in base 10) 14HNC7 (in base 32) - Classe di rimborsabilità: «C»;

«0,1% / 2,5% gel» 1 contenitore multidose con pompa a tenuta d'aria da 60 g - A.I.C. n. 038261107 (in base 10) 14HNCM (in base 32) - Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Epiduo» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 marzo 2015

Il direttore generale: PANI

15A01960

DETERMINA 2 marzo 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tachosil», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 235/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia

italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Takeda Austria GmbH è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Tachosil»;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Takeda Austria GmbH ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 036557054/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 19 gennaio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TACHOSIL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: 2IU/CM2/5,5 MG/CM2 - matrice sigillante - uso epilezionale - blister ALL - 1 matrice pre-arrotolata di 4,8 cm x 4,8 cm - A.I.C. n. 036557054/E (in base 10) 12VN7Y (in base 32) - Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tachosil» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 marzo 2015

Il direttore generale: PANI

15A01961

DETERMINA 2 marzo 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Difmetre'», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 234/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Abbott S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Difmetre'»;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Abbott S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 021633058;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 19 gennaio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DIFMETRE' nella confezione sotto indicata è classificato come segue.

Confezione: «compresse effervescenti» 20 compresse in strip - A.I.C. n. 021633058 (in base 10) 0NN612 (in base 32) - Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Difmetre'» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 marzo 2015

Il direttore generale: PANI

15A01962

DETERMINA 2 marzo 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cafergot», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 233/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Amdipharm Ltd è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Cafergot»;

Vista la domanda con la quale la ditta Amdipharm Ltd ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 008701017 e A.I.C. n. 008701031;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 19 gennaio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CAFERGOT nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«1 mg + 100 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 008701017 (in base 10) 089K2T (in base 32) - Classe di rimborsabilità: «C»;

«2 mg + 100 mg supposte» 5 supposte - A.I.C. n. 008701031 (in base 10) 089K37 (in base 32) - Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cafergot» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 marzo 2015

Il direttore generale: PANI

15A01963

DETERMINA 2 marzo 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Mometasone Eurogenerici», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 228/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b*) viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società EG S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Mometasone Eurogenerici»;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta EG S.p.a. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 042006015 e A.I.C. n. 042006039;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 19 gennaio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MOMETASONE EUROGENERICI nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone HDPE da 10 g (60 erogazioni) con pompa dosatrice e applicatore nasale - A.I.C. n. 042006015 (in base 10) 181XHZ (in base 32) - Classe di rimborsabilità: «C»;

«50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone HDPE da 18 g (140 erogazioni) con pompa dosatrice e applicatore nasale - A.I.C. n. 042006039 (in base 10) 181XJR (in base 32) - Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Mometasone Eurogenerici» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 marzo 2015

Il direttore generale: PANI

15A01964

DETERMINA 2 marzo 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico Accord», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 229/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Accord Healthcare Limited è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Acido Zoledronico Accord»;

Vista la determinazione n. 334/2014 del 1° aprile 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 23 aprile 2014, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Accord Healthcare Limited ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice di A.I.C. n. 043198011/E, A.I.C. n. 043198023/E e A.I.C. n. 043198035/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 19 gennaio 2015;

Vista la deliberazione n. 5 del 18 febbraio 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ACIDO ZOLEDRONICO ACCORD nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «4 mg/5 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (di plastica) 4 mg/5 ml - 1 flaconcino - A.I.C. n. 043198011/E (in base 10) 1969KV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 47,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 77,56.

Confezione: «4 mg/5 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (di plastica) 4 mg/5 ml - 4 flaconcini - A.I.C. n. 043198023/E (in base 10) 1969L7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 187,99.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 310,24.

Confezione: «4 mg/5 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (di plastica) 4 mg/5 ml - 10 flaconcini - A.I.C. n. 043198035/E (in base 10) 1969LM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 470,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 775,60.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Acido Zoledronico Accord» è la seguente:

per la confezione con A.I.C. n. 043198011:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Internista, ortopedico, oncologo, ematologo - (RNRL);

per le confezioni con A.I.C. n. 043198023 e 043198035:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 marzo 2015

Il direttore generale: PANI

15A01965

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 10 novembre 2014.

«Nuovo programma irriguo nazionale. Regioni del sud Italia» - Differimento del termine per l'aggiudicazione definitiva dei lavori relativi all'intervento «A.G.C. n. 138 - Opere di completamento della diga Ponte di Chiauci sul fiume Trigno» nella regione Abruzzo. (Delibera n. 56/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che tra l'altro reca specifiche risorse, rispettivamente, per l'avvio e la prosecuzione di interventi di recupero delle risorse idriche nel territorio nazionale, comprese le aree di crisi, e per il miglioramento e la protezione ambientale;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° gennaio 2003, n. 3, che all'art. 11 prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare:

il comma 31, che autorizza limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2005 ed a 50 milioni di euro dal 2006, per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 141, commi 1 e 3, della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388;

il comma 32, ai sensi del quale le economie d'asta conseguite sono utilizzate per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalità previste dai commi 31 e 34;

il comma 34, in base al quale il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie, in relazione agli stanziamenti di cui al comma 31;

il comma 35, il quale ha previsto, al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico, in coerenza con gli accordi di programma quadro esistenti, la redazione del «programma nazionale degli interventi nel settore idrico», che comprende:

a) le opere relative al settore idrico già inserite nel citato programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

b) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente, e tutela del territorio e del mare;

c) gli interventi di cui al precedente comma 31;

d) gli interventi inseriti negli accordi di programma di cui all'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche;

il comma 36, ai sensi del quale il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle Politiche agricole, alimentari e forestali e delle Infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, deve presentare a questo Comitato il citato «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico», che indica le risorse finanziarie assegnate ai singoli interventi e ne definisce la gerarchia delle priorità;

Visto l'art. 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali, prevedendo in particolare, alla lettera b), il finanziamento, nella misura del 25 per cento delle risorse disponibili, a favore del «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico», relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 2, comma 257, che, tra l'altro, per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, ha autorizzato la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» che all'art. 2 reca una riduzione agli stanziamenti di bilancio;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Vista la propria delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 27 maggio 2005, n. 74 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14/2006), con la quale questo Comitato ha approvato il «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico», comprensivo dei seguenti allegati tecnici:

allegato 1, relativo alle opere idriche già inserite nel programma delle infrastrutture strategiche;

allegato 2, concernente gli interventi proposti dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;

allegato 3, inclusivo degli interventi di cui all'art. 4, comma 31, indicati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in base a stato di avanzamento della progettazione e ad altri criteri di priorità predefiniti;

allegato 4, che riporta l'intero quadro dei fabbisogni del comparto irriguo, predisposto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

allegato 5, elenco degli interventi prioritari individuati dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare tra quelli ricompresi nell'allegato 2;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 75 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2006), di ricognizione delle risorse disponibili, con la quale questo Comitato ha quantificato le risorse rivenienti dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 92, con la quale al punto 1.1 è stato approvato il «Nuovo programma irriguo nazionale - Regioni del Sud» per un importo di euro 176.976.706,90 a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 133, della citata legge n. 244/2007;

Considerato che nell'ambito di detto «Nuovo programma irriguo nazionale - Regioni del Sud Italia» è previsto l'intervento «A/GC138 - Opere di completamento della diga Ponte di Chiauci sul fiume Trigno», ricadente nella regione Abruzzo, per un ammontare di 5.000.000,00 di euro;

Visto in particolare il punto 1.2 della citata delibera n. 92/2010, con il quale è stato fissato il termine per la conclusione delle procedure di gara con l'aggiudicazione definitiva entro diciotto mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del finanziamento, pena la revoca dello stesso;

Tenuto conto che nell'ambito di detto «Nuovo programma irriguo nazionale - Regioni del Sud Italia» il commissario *ad acta*, coerentemente con il punto 1.2. della delibera n. 92/2010 ha emanato i provvedimenti di revoca di n. 4 interventi, tra i quali anche il citato progetto «A.G.C. n. 138», a causa della mancata conclusione delle procedure di aggiudicazione definitiva entro 7 luglio 2014, ovvero entro il termine di diciotto mesi (punto 1.2 della citata delibera n. 92/2010) decorrenti dalla data di notifica, da parte del commissario *ad acta* della «Gestione attività opere ex Agensud» (di seguito commissario *ad acta*) al Consorzio di bonifica Sud, del provvedimento di concessione del finanziamento relativo al progetto in questione;

Tenuto conto che la riallocazione delle risorse rivenienti dalle revoche delle concessioni sono regolamentate dalle disposizioni di cui alla delibera di questo Comitato n. 92/2010, che al punto 1.3 detta le linee di indirizzo cui attenersi per definire i criteri di dettaglio necessari per l'individuazione degli interventi da finanziare;

Vista la nota n. 9798 del 19 settembre 2014, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero delle politiche

agricole, alimentari e forestali ha presentato la proposta di differimento del termine per l'aggiudicazione definitiva dei lavori concernenti l'intervento «A/GC138» prima citato;

Considerato in particolare che a tale nota sono allegate:

la relazione istruttoria del commissario *ad acta*, con la quale si motiva la proposta di differimento di termini di cui al punto 1.2 della delibera CIPE n. 92/2010, relativamente al progetto «A/GC138», oltre che alla luce delle considerazioni espresse dalle regioni interessate, in considerazione del fatto che esso è l'unico ad avere completato l'aggiudicazione provvisoria dei lavori in vigenza della concessione, essendo tale *iter* concluso in data 8 luglio 2014, ovvero nel periodo intercorrente tra il previsto termine di scadenza dell'adempimento (7 luglio 2014) e la data del decreto commissariale n. 188 del 24 luglio 2014 che ha disposto la revoca del finanziamento; e che, contrariamente ai restanti tre interventi caratterizzati da pesanti ritardi nello stato di attuazione della procedura di aggiudicazione della gara di appalto dei lavori, soltanto per l'intervento in questione sussistono le specifiche motivazioni per accogliere il differimento del termine per l'aggiudicazione definitiva dei lavori per un breve periodo di tempo, in virtù della rilevanza strategica dell'intervento e della legittimità dell'intervenuta aggiudicazione provvisoria della gara;

la nota n. RA/213219/SQ2 del 6 agosto 2014, richiamata nella predetta relazione del commissario, con la quale il presidente della giunta regionale della regione Abruzzo ha sottolineato l'importanza dell'intervento per la regione, sia per dare continuità agli interventi infrastrutturali statali e regionali realizzati per lo sviluppo di un'agricoltura moderna, sia per la strategicità che rivestono le opere da realizzare sulla diga di Chiauci e sia, infine, per la ricaduta in termini di fruibilità dell'opera;

la nota n. 78588 del 12 settembre 2014, anch'essa richiamata nella citata relazione del commissario, con la quale l'assessore alle politiche agricole e agroalimentari della regione Molise ha sottolineato la valenza interregionale dell'intervento, anche a seguito dell'accordo raggiunto tra i due consorzi di bonifica interessati, Destra Trigno (Molise) e Sud (Abruzzo), ai fini della condivisione nell'utilizzo idroelettrico delle opere;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122/2012);

Vista la odierna nota n. 4749-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato;

Su proposta confermata in seduta dal competente Vice Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

1. *Differimento del termine di aggiudicazione definitiva della gara d'appalto per l'intervento «A/GC138».*

1.1. È approvato il differimento di dieci giorni, naturali e consecutivi, del termine di aggiudicazione definitiva della gara relativa all'intervento «A/GC138 - Opere di completamento della diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno», ricadente nella regione Abruzzo, al fine di consentire al Consorzio di bonifica Sud (Abruzzo), competente per territorio, la conclusione dell'*iter* di aggiudicazione definitiva della gara d'appalto dei lavori, in considerazione della legittimità dell'aggiudicazione provvisoria della gara stessa, in quanto intervenuta nel periodo di vigenza della concessione, nonché della riconosciuta rilevanza strategica, per le regioni Abruzzo e Molise, delle opere da realizzare.

1.2. Il provvedimento di ripristino della vigenza della concessione dovrà essere emanato dal commissario *ad acta* presso il Ministero proponente entro e non oltre dieci giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Il periodo di differimento di dieci giorni naturali e consecutivi, di cui al precedente punto 1.1, decorre dalla data di notifica, da parte del competente commissario *ad acta* al Consorzio di bonifica Sud (Abruzzo), del provvedimento di cui al precedente punto 1.2 con il quale viene ripristinata la vigenza della concessione del finanziamento revocato.

1.4. Entro dieci giorni, naturali e consecutivi, dalla notifica del provvedimento di cui al punto 1.2 al Consorzio di bonifica Sud (Abruzzo), lo stesso Consorzio dovrà comunicare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il formale provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori.

2. *Revoca automatica del finanziamento nel caso di inadempimento e criteri di riallocazione delle risorse.*

2.1. Qualora l'aggiudicazione definitiva della gara relativa ai lavori dell'intervento «A/GC138» da parte del competente Consorzio di bonifica Sud (Abruzzo) non intervenga entro il termine di dieci giorni, naturali e consecutivi, dalla avvenuta notifica del ripristino della vigenza della concessione, il finanziamento dell'intervento è da intendersi definitivamente revocato in via automatica, fermo restando l'apposito provvedimento successivo del commissario *ad acta*.

2.2. Coerentemente con quanto disposto al punto 1.3 della delibera n. 92/2010, le risorse rivenienti dalle revoche dei finanziamenti potranno essere destinate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a nuove iniziative caratterizzate da rilevanza strategica per i territori, livello progettuale esecutivo e appartenenza al «Parco progetti» delle regioni del Sud Italia.

3. Adempimenti dell'amministrazione proponente.

3.1. Restano confermate le disposizioni riportate al punto «2. Disposizioni finali» della delibera n. 92/2010 ed in particolare la necessità di individuare puntualmente, a cura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, titolare della proposta, i criteri da utilizzare per la selezione degli interventi da finanziare con le risorse provenienti dalla revoca delle concessioni, nonché di trasmettere al Dipartimento per il coordinamento e la programmazione della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con cadenza annuale, una relazione contenente sia l'identificazione dei criteri di cui al punto 2.1 della delibera n. 92/2010, sia gli elementi informativi sull'effettivo grado di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrico, per la parte di competenza, sia, infine, le criticità riscontrate nel percorso attuativo dei progetti ammessi a finanziamento.

4. Disposizioni finali.

4.1. Per quanto non espressamente previsto con la presente delibera resta fermo quanto disposto con la delibera n. 92/2010, incluso l'elenco degli interventi del «Nuovo programma irriguo nazionale - Regioni del Sud Italia», allegato alla stessa delibera.

Roma, 10 novembre 2014

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2015

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne - Prev.
n. 460

15A01955

DELIBERA 10 novembre 2014.

Finanziamento della quota di 4 milioni di euro per la copertura dell'Accordo di Programma Quadro dell'8 aprile 2008 per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale del sito di interesse nazionale di Fidenza. (Delibera n. 48/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della spesa pubblica e, in particolare, l'art. 2, comma 203, lettere *b*) e *c*) che definiscono rispettivamente gli strumenti «Intesa istituzionale di programma» e «Accordo di programma quadro»;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426 «Nuovi interventi in campo ambientale», e in particolare l'art. 1, comma 3, che prevede, tra l'altro, l'adozione da parte del Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle

competenti commissioni parlamentari, di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che individua gli interventi di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi e le modalità di trasferimento delle relative risorse;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle Attività produttive, i fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, con cui viene istituito il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 settembre 2001, n. 468 (*Gazzetta Ufficiale* n. 13/2002), regolamento recante: «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» che ha individuato, tra gli altri, quale ulteriore intervento di interesse nazionale anche quello relativo al sito di Fidenza;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2002, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 6 dicembre 2002, concernente la definizione del perimetro del sito di interesse nazionale di Fidenza;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 novembre 2006, n. 308 (*Gazzetta Ufficiale* n. 24/2007) «Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2014), con il quale è stata conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri, la delega ad esercitare le funzioni di cui all'art. 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative tra l'altro alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Vista la propria delibera dell'11 dicembre 2012, n. 132 (*Gazzetta Ufficiale* n. 73/2013) con la quale, in attuazione dell'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stata approvata l'imputazione delle riduzioni della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), pro-

grammazione nazionale, a carico delle assegnazioni già disposte a favore del Ministero dello sviluppo economico con la delibera di questo Comitato 20 gennaio 2012, n. 6 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88/2012);

Vista la propria delibera del 30 giugno 2014, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 220/2014) con la quale sono state riprogrammate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 in base agli esiti della ricognizione di cui alla delibera di questo Comitato del 17 dicembre 2013, n. 94 (*Gazzetta Ufficiale* n. 75/2014);

Visto l'Accordo di programma quadro (di seguito APQ), relativo alla bonifica e al ripristino ambientale del sito nazionale di Fidenza, nonché al recupero economico produttivo delle aree interessate, sottoscritto l'8 aprile 2008 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dello sviluppo economico, dalla regione Emilia-Romagna, dalla provincia di Parma e dal comune di Fidenza;

Considerato che all'art. 2, comma 2, dell'APQ, nell'apposita tavola 1 sono elencati i quattro interventi oggetto della bonifica ambientale del sito di interesse nazionale di Fidenza, denominati «Completamento della bonifica dell'area ex Cip» e «bonifiche delle aree ex carbochimica, ex discarica Vallicella, ed ex forno inceneritore San Nicomede», il cui soggetto attuatore è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Considerato che l'art. 2, comma 3, dell'APQ prevede un costo complessivo di 14 milioni di euro per i quattro interventi sopra citati, a fronte di fondi attuativi, già stanziati, per 10 milioni di euro, destinati a ciascun intervento secondo la ripartizione indicata nella sopra citata tavola 1;

Considerato che l'art. 2, comma 4, dell'APQ prevede per l'intervento denominato «Bonifica area ex carbochimica» un costo complessivo di 9.500.961,64 euro, di cui 5.500.961,64 euro a carico del «Fondo unico investimenti» del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i rimanenti 4 milioni di euro a carico del richiamato Fondo per le aree sottoutilizzate (ex FAS, ora FSC) - programmazione 2007-2013;

Preso atto che l'art. 3, comma 2, dell'APQ espone in dettaglio, nell'apposita tavola 2, l'articolazione del finanziamento già stanziato di 10 milioni di euro, ripartiti in 7 milioni di euro a carico del Ministero dell'ambiente e in 3 milioni di euro a carico della regione Emilia-Romagna, della provincia di Parma e del comune di Fidenza, in egual misura;

Preso atto che l'art. 4, comma 4, dell'APQ chiarisce che il suddetto finanziamento di 4 milioni di euro, quale quota di competenza del Ministero dello sviluppo economico, rientra nella definizione di sostegno alla realizzazione di interventi in grado di agevolare la sostenibilità economica delle infrastrutture e la realizzazione delle stesse anche indirettamente collegate alle attività di bonifica ma dotate di prevalente e autonoma funzionalità sociale pubblica e territoriale;

Vista la nota n. 22178 del 25 settembre 2014, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico, d'ordine del Ministro, ha presentato richiesta di assegnazione della quota di 4 milioni di euro per il

completamento delle opere infrastrutturali, per la parte di competenza del detto Ministero, volte al recupero economico-produttivo dell'area ex carbochimica, con onere a carico delle residue disponibilità del FSC 2007-2013 di cui alla menzionata delibera n. 21/2014;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62) ed in particolare dell'esigenza di dover disporre l'assegnazione della somma di 4 milioni di euro in favore della regione Emilia-Romagna per evitare effetti negativi sull'indebitamento, trattandosi di risorse FSC della programmazione regionale;

Vista la odierna nota n. 4749-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato;

Su proposta confermata in seduta dal competente Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alla coesione territoriale, sulla quale viene acquisito l'assenso dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato partecipanti alla riunione odierna;

Delibera:

1. È disposta l'assegnazione a favore della regione Emilia-Romagna della quota di 4 milioni di euro, quale quota di competenza del Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle risorse residue del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 di cui alla delibera di questo Comitato n. 21/2014 richiamata in premessa, per il completamento delle opere infrastrutturali funzionali al riuso economico-produttivo dell'area ex carbochimica, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di programma quadro concernente la bonifica ed il ripristino ambientale del sito di interesse nazionale di Fidenza.

2. All'assegnazione della presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2007-2013.

Roma, 10 novembre 2014

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

*Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne - Prev.
n. 404*

15A01956

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tacrolimus Crinos».

Con la determinazione n. aRM - 54/2015 - 2454 del 26 febbraio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Crinos S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: TACROLIMUS CRINOS.

Confezioni:

A.I.C. n. 040244156 - «5 mg capsule rigide» 150 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040244143 - «5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040244131 - «5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040244129 - «5 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040244117 - «5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040244105 - «1 mg capsule rigide» 150 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040244093 - «1 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040244081 - «1 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040244079 - «1 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040244067 - «1 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040244055 - «0,5 mg capsule rigide» 150 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040244042 - «0,5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040244030 - «0,5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040244028 - «0,5 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040244016 - «0,5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A01847

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Orlistat Eurogenerici».

Con la determinazione n. aRM - 55/2015 - 1561 del 26 febbraio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta EG S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ORLISTAT EUROGENERICI.

Confezioni:

A.I.C. n. 041292018 - «60 mg capsule rigide» 42 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 041292020 - «60 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 041292032 - «60 mg capsule rigide» 84 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 041292044 - «60 mg capsule rigide» 90 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 041292057 - «60 mg capsule rigide» 42 capsule in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 041292069 - «60 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 041292071 - «60 mg capsule rigide» 84 capsule in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 041292083 - «60 mg capsule rigide» 90 capsule in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 041292095 - «60 mg capsule rigide» 42 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041292107 - «60 mg capsule rigide» 84 capsule in flacone HDPE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A01848

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Desloratadina Eurogenerici».

Con la determinazione n. aRM - 56/2015 - 1561 del 26 febbraio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta EG S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: DESLORATADINA EUROGENERICI.

Confezioni:

A.I.C. n. 040890016 - «0,5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 50 ml con cucchiaino dosatore;

A.I.C. n. 040890028 - «0,5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 60 ml con cucchiaino dosatore;

A.I.C. n. 040890030 - «0,5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 100 ml con cucchiaino dosatore;

A.I.C. n. 040890042 - «0,5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 120 ml con cucchiaino dosatore;

A.I.C. n. 040890055 - «0,5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 150 ml con cucchiaino dosatore;

A.I.C. n. 040890067 - «0,5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 300 ml con cucchiaino dosatore;

A.I.C. n. 040890079 - «0,5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 50 ml con siringa dosatrice;

A.I.C. n. 040890081 - «0,5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 60 ml con siringa dosatrice;

A.I.C. n. 040890093 - «0,5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 100 ml con siringa dosatrice;

A.I.C. n. 040890105 - «0,5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 120 ml con siringa dosatrice;

A.I.C. n. 040890117 - «0,5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 150 ml con siringa dosatrice;

A.I.C. n. 040890129 - «0,5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 300 ml con siringa dosatrice.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A01849

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan e Idroclorotiazide Ipcas».

Con la determinazione n. aRM - 46/2015 - 3560 del 18 febbraio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta IPCA, Produtos Farmaceuticos, Unipessoal Lda l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE IPCA.

Confezioni:

A.I.C. n. 042805046 - «50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVDC/PVC-AL;

A.I.C. n. 042805034 - «50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVDC/PVC-AL;

A.I.C. n. 042805022 - «50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVDC/PVC-AL;

A.I.C. n. 042805010 - «50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVDC/PVC-AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A01850

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nopar»

Con la determinazione n. aRM - 51/2015-1277 del 26 febbraio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Eli Lilly Italia S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: NOPAR.

Confezioni:

A.I.C. n. 028507010 - «0,05 mg compresse» 30;

A.I.C. n. 028507022 - «0,25 mg compresse» 40;

A.I.C. n. 028507034 - «1 mg compresse» 20 compresse.

15A01851

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pergolide EG».

Con la determinazione n. aRM - 52/2015-1561 del 26 febbraio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta EG S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: PERGOLIDE EG

Confezione: 036673162

PVC Descrizione: «1 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL/

Medicinale: PERGOLIDE EG

Confezione: 036673186

PVC Descrizione: «1 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL/

Medicinale: PERGOLIDE EG

Confezione: 036673174

PVC Descrizione: «1 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL/

Medicinale: PERGOLIDE EG

Confezione: 036673150

AL/PVC Descrizione: «1 mg compresse» 10x20 compresse in blister AL/

Medicinale: PERGOLIDE EG

Confezione: 036673147

PVC Descrizione: «1 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL/

Medicinale: PERGOLIDE EG

Confezione: 036673198

AL/PVC Descrizione: «0,25 mg compresse» 40 compresse in blister AL/

Medicinale: PERGOLIDE EG

Confezione: 036673200

HDPE Descrizione: «0,05 mg compresse» 100 compresse in flacone

Medicinale: PERGOLIDE EG

Confezione: 036673135

AL/AL/PVC Descrizione: «0,25 mg compresse» 10x20 compresse in blister

Medicinale: PERGOLIDE EG

Confezione: 036673123

AL/PVC Descrizione: «0,25 mg compresse» 100 compresse in blister AL/

Medicinale: PERGOLIDE EG

Confezione: 036673111

AL/PVC Descrizione: «0,25 mg compresse» 100 compresse in blister AL/

Medicinale: PERGOLIDE EG

Confezione: 036673109

AL/PVC Descrizione: «0,25 mg compresse» 50 compresse in blister AL/

Medicinale: PERGOLIDE EG

Confezione: 036673097

AL/PVC Descrizione: «0,25 mg compresse» 30 compresse in blister AL/

Medicinale: PERGOLIDE EG

Confezione: 036673085

AL/PVC Descrizione: «0,25 mg compresse» 20 compresse in blister AL/

Medicinale: PERGOLIDE EG

Confezione: 036673073

X0,25 mg compresse in blister AL/AL/PVC - Starter Pack

Medicinale: PERGOLIDE EG

Confezione: 036673061

6x0,25 mg compresse in blister AL/AL/PVC - Starter Pack

Medicinale: PERGOLIDE EG

Confezione: 036673059

AL/AL/PVC Descrizione: «0,05 mg compresse» 10x30 compresse in blister

Medicinale: PERGOLIDE EG

Confezione: 036673046

AL/PVC Descrizione: «0,05 mg compresse» 100 compresse in blister AL/

Medicinale: PERGOLIDE EG

Confezione: 036673034

AL/PVC Descrizione: «0,05 mg compresse» 100 compresse in blister AL/

Medicinale: PERGOLIDE EG

Confezione: 036673022

AL/PVC Descrizione: «0,05 mg compresse» 50 compresse in blister AL/

Medicinale: PERGOLIDE EG

Confezione: 036673010

AL/PVC Descrizione: «0,05 mg compresse» 30 compresse in blister AL/

15A01852

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Docetaxel Crinos».

Con la determinazione n. aRM - 53/2015 - 2454 del 26/02/2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Crinos S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: DOCETAXEL CRINOS.

Confezione: 040623035.

Descrizione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 7 ml monodose

Medicinale: DOCETAXEL CRINOS.

Confezione: 040623023.

Descrizione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 4 ml monodose

Medicinale: DOCETAXEL CRINOS.

Confezione: 040623011.

Descrizione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 1 ml monodose

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A01853

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Felodipina Hexal».

Con la determinazione n. aRM - 49/2015 - 776 del 18 febbraio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta HEXAL S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: FELODIPINA HEXAL

Confezione: 037418441

Descrizione: «10 mg compresse a rilascio prolungato» 250 compresse in flacone HDPE

Medicinale: FELODIPINA HEXAL

Confezione: 037418439

Descrizione: «10 mg compresse a rilascio prolungato» 100X1 compresse in flacone HDPE

Medicinale: FELODIPINA HEXAL

Confezione: 037418427

Descrizione: «10 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone HDPE

Medicinale: FELODIPINA HEXAL

Confezione: 037418415

Descrizione: «10 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in flacone HDPE

Medicinale: FELODIPINA HEXAL

Confezione: 037418403

Descrizione: «10 mg compresse a rilascio prolungato» 50X1 compresse in flacone HDPE

Medicinale: FELODIPINA HEXAL

Confezione: 037418391

Descrizione: «10 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in flacone HDPE

Medicinale: FELODIPINA HEXAL

Confezione: 037418389

Descrizione: «10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone HDPE

Medicinale: FELODIPINA HEXAL

Confezione: 037418377

Descrizione: «10 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in flacone HDPE

Medicinale: FELODIPINA HEXAL

Confezione: 037418365

Descrizione: «10 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in flacone HDPE

Medicinale: FELODIPINA HEXAL

Confezione: 037418353

Descrizione: «10 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in flacone HDPE

Medicinale: FELODIPINA HEXAL

Confezione: 037418340

Descrizione: «10 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in flacone HDPE

Medicinale: FELODIPINA HEXAL

Confezione: 037418338

Descrizione: «5 mg compresse a rilascio prolungato» 250 compresse in flacone HDPE

Medicinale: FELODIPINA HEXAL

Confezione: 037418326

Descrizione: «5 mg compresse a rilascio prolungato» 100x1 compresse in flacone HDPE

Medicinale: FELODIPINA HEXAL

Confezione: 037418314

Descrizione: «5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone HDPE

Medicinale: FELODIPINA HEXAL

Confezione: 037418302

Descrizione: «5 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in flacone HDPE

Medicinale: FELODIPINA HEXAL

Confezione: 037418290

Descrizione: «5 mg compresse a rilascio prolungato» 50x1 compresse in flacone HDPE

Medicinale: FELODIPINA HEXAL

Confezione: 037418288

Descrizione: «5 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in flacone HDPE

Medicinale: FELODIPINA HEXAL

Confezione: 037418276

Descrizione: «5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone HDPE

Medicinale: FELODIPINA HEXAL

Confezione: 037418264

Descrizione: «5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in flacone HDPE

Medicinale: FELODIPINA HEXAL

Confezione: 037418252

Descrizione: «5 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in flacone HDPE

Medicinale: FELODIPINA HEXAL

Confezione: 037418249

Descrizione: «5 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in flacone HDPE

Medicinale: FELODIPINA HEXAL

Confezione: 037418237

Descrizione: «5 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in flacone HDPE

Medicinale: FELODIPINA HEXAL

Confezione: 037418225

Descrizione: «10 mg compresse a rilascio prolungato» 250 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: FELODIPINA HEXAL

Confezione: 037418213

Descrizione: «10 mg compresse a rilascio prolungato» 100x1 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: FELODIPINA HEXAL

Confezione: 037418201
Descrizione: «10 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/AL
Medicinale: FELODIPINA HEXAL
Confezione: 037418199
Descrizione: «10 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister PVC/AL
Medicinale: FELODIPINA HEXAL
Confezione: 037418187
Descrizione: «10 mg compresse a rilascio prolungato» 50x1 compresse in blister PVC/AL
Medicinale: FELODIPINA HEXAL
Confezione: 037418175
Descrizione: «10 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/AL
Medicinale: FELODIPINA HEXAL
Confezione: 037418163
Descrizione: «10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/AL
Medicinale: FELODIPINA HEXAL
Confezione: 037418151
Descrizione: «10 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/AL
Medicinale: FELODIPINA HEXAL
Confezione: 037418148
Descrizione: «10 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/AL
Medicinale: FELODIPINA HEXAL
Confezione: 037418136
Descrizione: «10 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/AL
Medicinale: FELODIPINA HEXAL
Confezione: 037418124
Descrizione: «10 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister PVC/AL
Medicinale: FELODIPINA HEXAL
Confezione: 037418112
Descrizione: «5 mg compresse a rilascio prolungato» 250 compresse in blister PVC/AL
Medicinale: FELODIPINA HEXAL
Confezione: 037418100
Descrizione: «5 mg compresse a rilascio prolungato» 100X1 compresse in blister PVC/AL
Medicinale: FELODIPINA HEXAL
Confezione: 037418098
Descrizione: «5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/AL
Medicinale: FELODIPINA HEXAL
Confezione: 037418086
Descrizione: «5 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister PVC/AL
Medicinale: FELODIPINA HEXAL
Confezione: 037418074
Descrizione: «5 mg compresse a rilascio prolungato» 50X1 compresse in blister PVC/AL
Medicinale: FELODIPINA HEXAL
Confezione: 037418062
Descrizione: «5 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/AL
Medicinale: FELODIPINA HEXAL
Confezione: 037418050
Descrizione: «5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/AL
Medicinale: FELODIPINA HEXAL
Confezione: 037418047

Descrizione: «5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: FELODIPINA HEXAL

Confezione: 037418035

Descrizione: «5 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: FELODIPINA HEXAL

Confezione: 037418023

Descrizione: «5 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: FELODIPINA HEXAL

Confezione: 037418011

Descrizione: «5 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister PVC/AL

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A01854

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ubilite».

Revoca su rinuncia di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. Con la determinazione n. aRM - 48/2015 - 3678 del 18/02/2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta 3M DEUTSCHLAND GMBH l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: UBILITE

Confezione: 039065014

Descrizione: «40 mg/ml + 2,5 Mcg/ml soluzione iniettabile» 50 cartucce in vetro da 1,7 ml

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A01855

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prontalgin».

Con la determinazione n. aRM - 47/2015 - 913 del 18 febbraio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Therabel Giemme Pharma S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: PRONTALGIN

Confezione: 033074093.

Descrizione: «100 mg compresse effervescenti» 30 (15x2) compresse in 2 tubi PPE

Medicinale: PRONTALGIN

Confezione: 033074081.

Descrizione: «100 mg compresse effervescenti» 20 compresse in tubo PPE

Medicinale: PRONTALGIN.

Confezione: 033074079.

Descrizione: «100 mg compresse effervescenti» 10 compresse in tubo PPE

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A01856

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rimcure».

Con la determinazione n. aRM - 39/2015 - 1392 del 16 febbraio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Sandoz S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: RIMCURE

Confezione: 036881011

Descrizione: «compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL

Medicinale: RIMCURE

Confezione: 036881023

Descrizione: «compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL

Medicinale: RIMCURE

Confezione: 036881035

Descrizione: «compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL

Medicinale: RIMCURE

Confezione: 036881047

Descrizione: «compresse rivestite con film» 240 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL

Medicinale: RIMCURE

Confezione: 036881050

Descrizione: «compresse rivestite con film» 1000 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL

Medicinale: RIMCURE

Confezione: 036881062

Descrizione: «compresse rivestite con film» 500 compresse in contenitore per compresse IN PP

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A01857

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rocuronio Sandoz».

Con la determinazione n. aRM - 37/2015 - 1392 del 16 febbraio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Sandoz S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ROCURONIO SANDOZ

Confezione: 038998011

Descrizione: «10 mg/ml soluzione iniettabile/concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml

Medicinale: ROCURONIO SANDOZ

Confezione: 038998023

Descrizione: «10 mg/ml soluzione iniettabile/concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 5 ML

Medicinale: ROCURONIO SANDOZ

Confezione: 038998035

Descrizione: «10 mg/ml soluzione iniettabile/concentrato per soluzione per infusione» 12 flaconcini in vetro da 5 ML

Medicinale: ROCURONIO SANDOZ

Confezione: 038998047

Descrizione: «10 mg/ml soluzione iniettabile/concentrato per soluzione per infusione» 60 flaconcini in vetro da 5 ML

Medicinale: ROCURONIO SANDOZ

Confezione: 038998050

Descrizione: «10 mg/ml soluzione iniettabile/concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml

Medicinale: ROCURONIO SANDOZ

Confezione: 038998062

Descrizione: «10 mg/ml soluzione iniettabile/concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 10 ml

Medicinale: ROCURONIO SANDOZ

Confezione: 038998074

Descrizione: «10 mg/ml soluzione iniettabile/concentrato per soluzione per infusione» 12 flaconcini in vetro da 10 ml

Medicinale: ROCURONIO SANDOZ

Confezione: 038998086

Descrizione: «10 mg/ml soluzione iniettabile/concentrato per soluzione per infusione» 20 flaconcini in vetro da 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A01858

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pyninat»

Con la determinazione n. aRM - 41/2015 - 1392 del 17 febbraio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Sandoz S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: PYNINAT.

Confezione: 036108013.

Descrizione: «10 mg compresse» 30 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A01859

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metformina Sandoz GMBH».

Con la determinazione n. aRM - 40/2015 - 1771 del 17 febbraio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Sandoz GmbH l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: METFORMINA SANDOZ GMBH.

Confezioni:

038898641 - «850 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE;

038898639 - «850 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE;

038898627 - «850 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone HDPE;

038898615 - «850 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

038898603 - «850 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE;

038898591 - «850 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

038898449 - «850 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in blister PVC/AL;

038898437 - «850 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister PVC/AL;

038898425 - «850 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister PVC/AL;

038898413 - «850 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/AL;

038898401 - «850 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL;

038898399 - «850 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL;

038898387 - «850 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/AL;

038898375 - «850 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL;

038898351 - «850 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

038898348 - «850 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister PVC/AL;

038898336 - «850 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

038898363 - «850 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL;

038898312 - «850 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;

038898300 - «500 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE;

038898298 - «500 mg compresse rivestite con film» 400 compresse in flacone HDPE;

038898324 - «850 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

038898286 - «500 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE;

038898274 - «500 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

038898262 - «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone PE;

038898250 - «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

038898122 - «500 mg compresse rivestite con film» 270 compresse in blister PVC/AL;

038898110 - «500 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister PVC/AL;

038898108 - «500 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister PVC/AL;

038898096 - «500 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/AL;

038898084 - «500 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL;

038898072 - «500 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL;

038898060 - «500 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/AL;

038898058 - «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL;

038898045 - «500 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL;

038898033 - «500 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

038898021 - «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

038898019 - «500 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A01882

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lacrimalfa»

Con la determinazione n. aRM - 43/2015 - 2750 del 18 febbraio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: LACRIMALFA.

Confezione: 032253041.

Descrizione: «collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,5 ml.

Medicinale: LACRIMALFA.

Confezione: 032253027.

Descrizione: «collirio, soluzione» flacone da 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A01883

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tacrolimus Accord Healthcare».

Con la determinazione n. aRM - 44/2015 - 3029 del 18 febbraio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Accord Healthcare Limited l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: TACROLIMUS ACCORD HEALTHCARE.

Confezioni:

A.I.C. n. 040384152 «5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister AL/AL;

A.I.C. n. 040384149 «5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/AL;

A.I.C. n. 040384137 «5 mg capsule rigide» 50 capsule in blister AL/AL;

A.I.C. n. 040384125 «5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A01884

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sumatriptan Momaja».

Con la determinazione n. aRM - 45/2015 - 4000 del 18 febbraio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta IPCA Laboratories UK Limited l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: SUMATRIPTAN MOMAJA.

Confezioni:

A.I.C. n. 041084056 «100 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in strip AL/AL;

A.I.C. n. 041084043 «100 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in strip AL/AL;

A.I.C. n. 041084031 «50 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in strip AL/AL;

A.I.C. n. 041084029 «50 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in strip AL/AL;

A.I.C. n. 041084017 «50 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in strip AL/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A01885

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Verisan».

Con la determinazione n. aRM - 36/2015 - 223 del 16 febbraio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: VERISAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 036030056 «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

A.I.C. n. 036030043 «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 036030017 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 15 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A01886

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisanirc».

Con la determinazione n. aRM - 35/2015 - 138 del 16 febbraio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: LISANIRC.

Confezione: A.I.C. n. 029277011 «80 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A01887

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla società Segetra Pharma SRL, in San Colombano al Lambro.

Con la determinazione n. aM - 32/2015 del 27 febbraio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in San Colombano al Lambro (Milano) via Milano n. 85, rilasciata alla società Segetra Pharma S.r.l.

15A01888

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano, rilasciata alla società Medicaire Sud S.r.l., in Catania.

Con il provvedimento n. aG - 6/2015 dell'11 febbraio 2015 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Catania Zona industriale Pantano D'Arcei (località Contrada Torre Allegra), rilasciata alla società Medicaire Sud S.r.l.

15A01889

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano, rilasciata alla società Sol S.p.A., in Piombino.

Con il provvedimento n. aG - 7/2015 del 23 febbraio 2015 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Piombino (Livorno) viale Unità d'Italia n. 49, rilasciata alla società SOL S.p.a.

15A01890

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 26 febbraio 2015 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Dolly Predovic, Console onorario del Montenegro a Milano.

15A02040

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'intero territorio dei comuni di Cercemaggiore, Cercepiccola, San Giuliano del Sanno, in provincia di Campobasso.

Si avvisa che la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, con proprio decreto (n. 50 del 10 dicembre 2014), emesso ai sensi dell'art. 138 e seguenti del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, ha provveduto alla dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'intero territorio dei comuni di Cercemaggiore, Cercepiccola, San Giuliano del Sanno, in provincia di Campobasso. Il decreto sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale di questa amministrazione all'indirizzo: www.molise.beniculturali.it

15A02044

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione impianti, con decorrenza gennaio 2015.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 marzo 2015, è stato determinato il costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione impianti, con decorrenza gennaio 2015.

Il testo integrale del suddetto decreto con le allegate tabelle è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

15A02039

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avviso relativo alla procedura di amministrazione straordinaria della società Gallazzi S.p.A. in liquidazione

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Gallazzi S.p.A. in liquidazione, è disposta la predisposizione di un collegio di tre commissari composto dai sigg.ri dott. Aldo Mainini, prof. avv. Alberto Stagno D'Alcontres e prof. Cesare San Mauro.

15A02043

RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto rettorale 9 febbraio 2015, recante: «Modifiche allo statuto» dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2015).

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 66, seconda colonna, all'articolo 4, comma 4.2, al secondo rigo, dove è scritto: «...e viene scelto tra una *tema* di nominativi...», leggesi: «...e viene scelto tra una *terna* di nominativi...».

15A02145